BIBL. NAZ.
/itt. Emanuele III
RACCOLTA
VILLAROSA
B
770
NAPOLI

Racc. Vill.
B. 770

503401

60581

IL DRITTO DI PUNIRE

O sia

Risposta al Trattato de' Delitti, e delle Pene del Signor MARCHESE di BECCARIA.

Divisa in tre Libri.

Biblioteca Nazionale V. E. III. NAPOLI

IN NAPOLI M. DCC. LXXII.
Nella Stamperia Raimondiana.

Con il permesso de' Superiori.

Digitized by Google

L'AUTORE

A chi legge.

IL credito, miei cortesi Leggitori, acquistato dall' Autore de' Delitti, e delle Pene, oramai è così grande, che la sua fama si sente risuonare in ogni parte dell' Europa. Un tal riflesso dovea far sì, che io non avessi ardito di scrivere questa piccola Operetta, per non tirarmi addosso lo sdegno di tutti i Letterati. Ciò non ostante assuefatto a sperimentare gli effetti della vostra benignità, ho volsuto allentare il freno a qualunque mio ritegno su la speranza che scorgendo il fine principale, per cui ho scritto, non sarete per

negarmi il voſtro compatimento. Il mio aſſunto riguarda la pietà, e perciò merita buona parte della voſtra attenzione. Spero adunque, che imbattendovi in coſe, che forſe offenderanno i voſtri purgatiſſimi orecchi, vogliate far uſo della ſolita voſtra bontà. Vivete felici.

* * * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * *
* * *
*

IL

IL

DRITTO

DI PUNIRE.

INTRODUZIONE.

CHi voleſſe riſaper la cauſa, perchè Criſippo deſcriſſe la Giuſtizia di ſevero e formidabile aſpetto, lo domandi ad A. Gellio, perch' egli li dirà: *Quia illum, qui juſtitiæ antiſtes eſt, oportet eſſe gravem, ſanctum, ſeverum, incorruptum, inadulabilem, con-*

ràque improbos, nocenteſque immiſericordem, atque inexorabilem. Imperciocchè eſſendo ella una coſtante e perpetua volontà, che debbono avere tutti gli Uomini di dare ad ogni uno quel, ch' è ſuo, non potrebbe certamente ſuſſiſtere nel Mondo politico, ſe non ſi attendeſſe a punir coloro, che anzi di venerarla, vorrebbero riſommergerla nel gran Caos degli umani diſordini.

L'. incomparabile Signor Marcheſe di Beccaria in quel ſuo, per quanto dotto, altrettanto celebre Trattato *dei Delitti, e delle Pene* ha molto ſaviamente ragionato ſu di queſta materia. Ma l' inſigne Autore, intento unicamente ad analizzare i doveri, che devono ſoſtenere con giuſto equilibrio i Dominj della Terra, non tanto ha badato a notare i delitti, che ſi commettono, e le pene, che dovrebbero infliggerſi a' Delinquenti, quanto ha badato a notare le diſcrepanze, che vi ſono, e i rapporti, che dovrebbono eſſervi tra i doveri de' Sudditi, e que-

quegli de' Sovrani. Per altro ne ha trattato sì felicemente, e con tanta profondità di pensare, che quantunque ricercato da molti, ed inteso da pochi, ha riportato ciò non ostante l'applauso di tutti.

La maggior lode, che ha potuto riportare, stà fondata sul motivo, che abbia proccurato di mettere in discredito, e in abbominio appresso gli Uomini la soverchia severità delle pene praticate nelle vaste pianure dell' Asia, e di cui pur qualche parte ve ne resta ne' coltissimi Dominj di Europa. Rispetto a questo non può negarsi all' Autore l' onorevol nome di Avvocato dell' Umanità: tal che se i Rei lo sapessero, dovrebbero ricolmarlo di mille ringraziamenti. Però sembra a me, che l' Uom grande, per voler troppo difendere i Dritti de' Sudditi, abbia voluto troppo ristringere il Dritto de' Sovrani, di maniera che, per farla da zelante Avvocato, spesse volte si è dimentico di esser Filosofo politico.

Questo abbaglio però, se forse non m' inganno, non ha potuto altronde derivare, che dall' essersi egli appoggiato a certi fondamenti, che ripugnano alcun poco alla ragione, e alle divine Scritture. Per lo che vi è stato chi ha preso motivo di crederlo partigiano dell' empio Tommaso Obbes. Io mi dichiaro su la prima, e formalmente mi protesto, che non sarò mai per fare un giudizio di questa sorte contro un Uomo, che io stimo pieno di Religione, e pieno di ossequio verso la Maestà de' Sovrani. Qualche abbaglio, che forse è scorso nel suo celebre Trattato, ha potuto essere più tosto effetto d' inavvertenza, che d' indiretta volontà, essendo soggetto ad errare qualunque Valentuomo, che stia imbevuto d' un qualche falso principio.

Tutto il male in riguardo a ciò suol derivare, perchè si beve in certi fonti, che non hanno troppo chiare le loro sorgenti. Per la qual cosa ebbe ragione di lagnarsi un moderno Let-

Letterato, ch' essendo il Dritto naturale poco fa risorto tra le massime Eterodosse del libero Settentrione, va macchiato di certe dottrine poco uniformi alla verità Evangelica. I nostri Politici addetti di soverchio ad applaudire alle fortunate massime, che ci vengono di là dai monti, non badano poi a confrontarle con le altre massime più sicure, che sono il fondamento della nostra Religione. E intanto si vorrebbe parlar di Politica, come di una cosa, che possa sussistere da per se sola, senza affatto dipendere da quelle cose, che hanno i loro rapporti tra Dio e gli Uomini.

Una simil massima ha indotto il Beccaria a trattare de' Delitti solamente umani, e passare sotto silenzio tutti quegli, che più tosto meritano il nome di *peccati*, che di *delitti*. Si sforza perciò di affatto separare la Giustizia dalla Religione, e ristringersi in que' soli delitti umani, che non hanno alcun rapporto alla Giustizia divina. Pretende in somma toccar so-

lamente le Teorìe generali dei Delitti, e preſcrivere una norma a tutte le Nazioni a poter vivere giuſtamente in qualunque Setta, che venga lor in grado.

E perchè queſta ſua reſtrizione mi è parſa aſſai pregiudizievole al vero Dritto de' Sovrani, e di poco profitto per il Ben pubblico, mi ho preſa la briga di ſcrivere queſto piccolo Trattato avverſo del ſuo ſiſtema. Il mio impegno è di far conoſcere, che non vi è delitto appreſſo gli Uomini, che non ſia peccato appreſſo Dio, ſiccome non vi è peccato preſſo Dio, che non ſia delitto appreſſo gli Uomini. Farò parimente conoſcere, che in vano ſi pretende di far vivere giuſtamente quelle miſere Nazioni, le quali ſono involte fra le tenebre di una falſa Religione. Perocchè non ſi può dar giuſtizia dove manchino i veri principj: nè può ella ſoſtenerſi, dove la Religione non ha veri e ſtabili i ſuoi fondamenti.

Del reſto mi perdoni l'Autore, ſe ar-

ardisco di oppormi alle sue savie dottrine: poichè mi sprona a farlo quel Dritto, ch' è proprio de' Letterati, di giudicare di quelle Opere, che vedono la pubblica luce. Se per disgrazia io caderò negli Equivoci, ne attribuisca la colpa a quel suo modo di dire troppo ambiguo e ristretto, in cui ha volsuto ammucchiar certe idee, che non sempre è possibile a indovinare. Quell' estro, che mi ha indotto a scrivere queste poche carte, può essere molto bene effetto d'imperizia di cose, ma non già prurito di censurare. Il mio giudizio sarà forse ingiusto; ma non sarà certamente delitto. Quante volte il mio modo di pensare sarà erroneo, mi convinca con chiarezza, che io delle mie erronee idee ne farò un volontario sagrificio su l' Altare della Verità.

Ma se mai questo mio discorso non anderà fuor le vie della ragione, spero, che voglia accoglierlo con quella moderazione e tranquillità d' animo, che promise nel fine del suo lodato

Libro. Intanto io lo aſſicuro, che non ſono quell' iſteſſo, che tempo fa pubblicò le Note con invettive velenoſe, e poco decenti al carattere di un vero Letterato. Potrò cadere negli errori; ma non in errori tali, che abbia a ſconoſcere la modeſtia, l' ornamento migliore di ogni buono ed onorato Scrittore.

IL

DRITTO DI PUNIRE.

LIBRO I.

CAP. I.

Che cosa sia Dritto di punire.

PER maggiore intelligenza delle cose, che si debbono da noi trattare, fa d'uopo prima di tutto definir questo Dritto, di cui principalmente trattiamo. *Il Dritto di puni-*

nire è una facultà, che hanno tutt'i Legislatori, di gastigare i loro Sudditi, trasgressori delle leggi con pene proporzionate a' loro Delitti. Sicchè deve osservarsi, che detta facultà, per esser veramente legittima, ha bisogno di molte essenzialissime cose, che successivamente da noi si diviseranno.

I. Primieramente si richiede, che una tale facultà risieda in potere di chi ha l'autorità di far le leggi: cioè del Principe regnante. Essendo le pene per l'ordinario stabilite nelle stesse leggi, non possono riconoscere altro autore, che il solo Principe, come quelle, che forman parte della stessa legislazione. Per la qual cosa, nè tra pari può esservi la facultà di punire: nè può avere mai dritto d' infligger pene chiunque per sua condizione è soggetto alle Leggi medesime.

II. Il Dritto di punire, che ha qualunque Sovrano, non può distendersi, che sopra i soli suoi Sudditi. Poichè essendo l' inosservanza delle leggi il motivo essenziale di questo

Drit-

Dritto, non può il Principe farne uſo, ſe non ſe contro di quegli, che ſon tenuti ad oſſervare le ſue leggi. Ma perchè i ſoli Sudditi ſon tenuti ad oſſervar le Leggi del proprio Principe, dunque eſſi ſolamente ſon tenuti a ſoggiacere alle pene in caſo che le pongano in non cale.

III. Si richiede, che le pene, per eſſer giuſte e ragionevoli, ſiano eſpreſſamente minacciate dalle Leggi. Un Monarca in tanto ha la facultà di punire i delitti, in quanto che ha la facultà di poterli vietare. Sicchè fa biſogno, che prima ſenſibilmente li vieti, ſe vuole aver giuſti motivi di ſenſibilmente punirli. Altrimente il Suddito non è mai tenuto di render conto al ſuo Monarca di una cattiva azione, che direttamente, o indirettamente non li ſia ſtata vietata.

IV. Siccome non può darſi pena ſenza delitto, così nè pure può dirſi giuſta qualunque pena, che al delitto non ſia proporzionata. E' coſa doverosa, che dove più enormi ſono i delit-

litti, più gravi in conseguenza debbano essere le pene, le quali debbono sempre decrescere a misura che va decrescendo la gravità di quegli. In altro caso un Sovrano non punirebbe da Giudice, ma bensì da Tiranno.

Ecco in somma le cose più essenziali, che vi bisognano, per mantenere con giustizia la sovrana facultà di punire i Delinquenti. Ma per maggiormente acclarare le cose fin ora cennate, è necessario vedere, da qual principio sia propriamente derivata la sovrana facultà di punire in Terra gli umani delitti.

CAP. II.

Se nello Stato di Natura vi erano i delitti, e le pene.

IL Marchese di Beccaria chiama lo Stato di Natura *Stato di libertà*, e *Stato di guerra*. Val quanto dire, che in quello Stato tutti gli Uomini erano uguali, perchè tutti ugualmente di-

diſpoti del loro arbitrio. E perchè non poſſon eſſervi leggi, dove il diſpotiſmo è generale di tutti, pretende perciò, che in quello Stato non potevan eſſervi nè delitti, nè pene. Onde le ingiurie dovevano ſcambievolmente compenſarſi con quella forza vendicatrice, che Guerra da noi ſi appella.

Io per me non ſo affatto figurarmi queſto Stato di comune diſpotiſmo. Se gli Uomini primitivi fuſſero nati (come cantano i Poeti) da' tronchi ſelvaggi, o come zucche dal ſeno della terra, ſenz' opera de' Genitori, volentieri mi arrenderei al partito di coloro, che voglion tutti gli Uomini nati liberi. Ma la Natura antica Maeſtra, ed eſatta Conſervatrice delle umane coſe, ci fa comprendere dalle coſe preſenti l' eterno ſiſtema delle coſe paſſate; cioè, che queſto Stato di libertà non abbia potuto eſſervi mai nel Mondo.

Fin tanto che mi dicono i Politici, che gli Uomini naſcano tutti ugua-

guali di natura, io glie lo accordo. Ma quì non bisogna confondere la natura con la condizione. Io non contrasto, che gli Uomini sian tutti di lor natura formati della stessa carne, e dello stesso spirito: ma non per questo deve dirsi, che tutti nascano ugualmente liberi, essendo la libertà una cosa, che constituisce la condizione, e non già la natura dell' Uomo.

Or lasciate da parte queste cose vorrei sapere, che cosa mai intendano i Politici sotto questo nome *libertà*. Non vorrei però, che avessero a confondere la libertà col libertinaggio. Parla chiaro il Presidente di Montesquieu, che la libertà naturale consiste in poter fare quel, che si deve, e non già quello, che si vorrebbe fare. Ciò posto, ella è una pretensione troppo sciocca di voler trovare la libertà tra Uomini isolati, e che non conoscono società, se fuor della società non si trova altro che barbarie, con cui van sempre uniti il libertinaggio, e la violenza.

Ma

Ma ſia ben mille volte vero, che gli Uomini in aſtratto poſſano concepirſi tutti liberi per natura. Domando, ſe queſta libertà concepita in aſtratto poſſa coſtituire uno Stato, che meriti il nome di Stato di libertà. Lo Stato preſuppone vera eſiſtenza, di maniera che ſe ſi vuole, che gli Uomini naſcano per natura in uno Stato di libertà, deve ancora volerſi, che appena nati perſiſtano nella loro libertà naturale. Ma noi vediamo, che tutti naſcano naturalmente ſoggetti a' loro Genitori, e perſiſtono in queſta ſoggezione fino all' età del raziocinio. Come dunque poſſono conciliarſi queſte due propoſizioni, che ogni uno naſca in uno Stato di libertà; e che tutti reſtino ſoggetti, appena nati, al dominio de' Parenti?

Si leggano attentamente le antiche Storie, ed in quelle ſi vedrà, che il primo Stato degli Uomini ha dovuto eſſere Stato di famiglie, e non già di Uomini iſolati e liberi, come pretende il Beccaria. Altrimente non ſaprei co-

come ſalvare quell' altra maſſima, per altro incontraſtabile, che l' Uomo ſia di ſua natura ſocievole: L' eſſer di natura liberi tutti gli Uomini, e l'eſſere di natura ſocievoli ſono due coſe, che vicendevolmente ſi contraddicono, perchè non può mai inclinare alla ſocietà, chi naturalmente inclina alla libertà.

Or ſe gli Uomini nello Stato naturale naſcevano naturalmente ſudditi de' loro Genitori, la ragion porta, che doveſſero eglino ubbidire a certe Leggi. Vero è, che non vi erano in quel tempo civili Adunanze, dove dette Leggi ſi pubblicaſſero ne' Circoli, o ſi ſcolpiſſero ne' bronzi: Ma vi era però quel lume indelebile, che l' eterna Provvidenza impreſſo aveva nell' animo di tutti gli Uomini. I Padri di famiglia prendendo per cenoſura quel lume naturale, davan leggi a' loro Figliuoli nel modo ſteſſo come i Monarchi le danno a vaſtiſſime Nazioni.

Sicchè nello Stato di natura vi erano

no le Leggi; e queſte Leggi ſi promulgavano da' Patriarchi tra' proprj naturali Sudditi. Se vi erano le Leggi, non potevano mancare i traſgreſſori: ed ecco la neceſſità de' delitti. E ſe vi erano i delitti, la neceſſità naturale portava, che doveſſero eſſervi ancor le pene. Onde que' buoni Patriarchi non ſolamente eran Padri, ma Principi ancora, Legislatori, Giudici, e punitori de' proprj Figli.

CAP. III.

Se nello Stato naturale delle Genti vi era il Dritto di punire.

SIccome lo Stato di Natura aſſolutamente preſo riguarda gli ufizj, i dritti, e le obbligazioni tra Mariti e Mogli, tra Padri e Figli, e tra Padroni e Servi; così lo Stato naturale *inter gentes* riguarda gli ufizj, i dritti, e le obbligazioni, che devono paſſare tra famiglia e famiglia, tra Nazione e Nazione. La provvida Natura

tura con i primi ufizj, dritti, ed obbligazioni inſpira nel cuore degli Uomini il mantenimento di ciaſcun Popolo in particolare, e con i ſecondi la conſervazione in generale di tutto il Genere umano.

Queſto Stato può dirſi veramente *Stato di guerra* nel ſenſo, in cui lo ha preſo il Beccaria. Perciocchè non avendo una Nazione il dritto di punire le ingiurie ricevute dall'altra, ſuppliſce con la forza pubblica delle armi, che noi chiamiamo *guerra*. E queſto Stato, può dirſi veramente, che in qualche modo poſſa concepirſi incapace di pene; ma, ſecondo io giudico, non è mica incapace di delitti. Se ha d'attenderſi la definizione del ſuddetto Autore, che *il delitto ſia un'azione oppoſta al ben pubblico*, il pubblico bene non debbe da noi eſſere circoſcritto fra i ſoli termini della noſtra Nazione. Il Genere umano deve conſiderarſi come ſe fuſſe una Nazione ſola: Avvegnachè quello ſteſſo Legislatore, che diè le leggi a ciaſcun

ſcun Popolo in particolare, le ha date in generale a tutt'i Popoli del Mondo.

Ma potrà dirmi il Beccaria, che quelle umane azioni, le quali non controvengono a verun patto, non ſono delitti; ma ſono ſcelleraggini, furfanterie. Così lo ſpiega un dotto Letterato in un ſuo giudizio al Trattato de' Delitti, e delle Pene. I delitti a loro avviſo procedono da un certo patto tacito fatto dagli Uomini di ubbidire alle Leggi del proprio Principe, e di non nuocere alla ſocietà. E perchè niuna Nazione indipendente ha promeſſo di oſſervare le leggi dell'altra; dunque un'ingiuria, che ſi fa ad un eſtraneo, ſecondo eſſi ſarà ſcelleraggine, ma non ſarà certamente delitto.

Al contrario riſpondo io, che queſta differenza tra ſcelleraggini e delitti debbe riporſi a fianco di quella de' Signori Medici fra 'l ſucco nerveo, e gli ſpiriti animali. Trattandoſi, che certe umane azioni ſi oppongono al

ben

ben pubblico, ſempre ſono punibili in ſe ſteſſe. Potrà dirmi il dotto Autore, che una Nazione non può punire i traſporti dell' altra, e glie lo accordo: Ma non lo può per mancanza di giuriſdizione, e non già perchè que' traſporti non ſiano delitti, e che perciò non meritino d' eſſer puniti.

Se per eſempio una flotta Ingleſe offendeſſe per mare una flotta di Francia, certamente il Re Criſtianiſſimo non avrebbe la facultà di punire gli offenſori, quante volte non ſe ne voleſſe vendicare con la guerra. Ma quell' attentato ſi puniſce in Inghilterra; poichè per dritto di Natura non ſolamente non ſi deve ledere il nazionale, ma nè tampoco il foreſtiero, quante volte da queſti non ſi riceve alcuna offeſa. Dunque l' attentato degli Ingleſi ſarebbe ſenza dubbio delitto; perchè ſe tale non fuſſe, non ſi punirebbe in Inghilterra.

Mi ſia dunque permeſſo di fondare queſta bella Maſſima: *Che quantunque nello Stato Naturale delle Gen-*

Genti non vi ſia dritto di punire, non può detto Stato ſuſſiſtere giuſtamente ſenza pene. Non ha dritto di punire, perchè l'una Nazione non ha facultà di gaſtigare i delitti dell'altra: Ma del reſto ogni una di eſſe deve invigilare ſu le operazioni de' proprj Sudditi, affinchè non ſi dia motivo alle guerre deſolatrici di tutti gli Stati.

CAP. IV.

Come la Ragion di punire ſia paſſata in potere de' Monarchi.

FIn ora queſto Dritto l' abbiam conſiderato in mano ad Uomini attempati, che comandavano a' proprj Figli nello Stato di Natura. Or che i Padri di famiglia l' han perduto, biſogna vedere, in qual maniera ſia quello paſſato in potere de' Monarchi, ed in potere delle Repubbliche nello Stato civile.

Il Beccaria, poichè ha conſiderato lo Stato di Natura pieno di diſpo-

tiſmo, e vacuo affatto di leggi, di delitti, e di pene, ecco come fa naſcere il Dritto di punire. Egli ſuppone, che quegli Uomini iſolati, ſtanchi di più vivere in un continuo ſtato di guerra, veniſſero a patti fra di loro, per vivere in ſocietà, e per difenderſi vicendevolmente. Quindi ſuppone, che quégli Uomini formaſſero un pubblico Depoſito, dove ciaſcuno poneſſe parte della ſua libertà, per godere ſicuramente il reſtante: e che creaſſero un Depoſitario, qual'è il Monarca, con la facultà di guardare quel Depoſito, e di difenderlo dalle private uſurpazioni. Quindi poi, com'e' dice, ne nacque il Dritto di punire.

Bella per verità ſarebbe l'eſpreſſione dell'Autore, ſe più ſodi aveſſe i ſuoi fondamenti. Il celebre Autore, per colorire in qualche modo un principio mal fondato, non poteva, in altra guiſa regolarſi, per additar la maniera, come i Monarchi abbiano potuto ottenere un tanto Dritto ſul

Ge-

Genere umano. Ma io vedo per mezzo di più terſi teloſcopj, che sì fatte unioni, nè fiſicamente, nè moralmente potevano accadere.

Ma prima di paſſare più innanzi mi ſi permetta di oſſervare, in che maniera il Genere umano potè paſſare dalla vita naturale alla civile. Eſſendo vero, che nello Stato di Natura egli era diviſo in famiglie, e non già in Uomini tutti diſpoti ed iſolati, convien dire, che in due maniere ſi formaſſero le Società. O alcuna di quelle Famiglie ſi aumentava di gente aſcitizia, ed allora di una famiglia ne naſceva una Monarchia. Ovvero più Famiglie unite inſieme ſi formavano un Capo, che invigilaſſe a' pubblici affari, riſerbandoſi però ogni uno il ſuo voto nelle pubbliche riſoluzioni; ed allora ne naſceva un'Ariſtocrazia di forma monarchica, o ſia una Monarchia di ſpirito ariſtocratico.

Nel primo caſo non poteva eſſere a meno, che diveniſſe una vera Monarchia: poichè quella gente aſcitizia,

che o costretta dalle altrui violenze, o tirata dal proprio utile andava a sottoporsi alla volontà di un Capo, non poteva vantare marca alcuna di libertà: Anzi la sua condizione non poteva essere, che servile; poichè nell'atto stesso che poneva il piede in territorio di altrui dominio, doveva a forza sagrificare la propria libertà; per isfuggire il pericolo di perdere la vita.

Nel secondo caso trattandosi, che più Capi veramente liberi si formavano un Re, che dovesse però dipendere da' loro voti negli affari più premurosi, allora non poteva altro essere che Monarchia aristocratica. Se que' Padri di famiglia risolvevano di dividere la propria libertà, parte riserbandone per se, e parte ponendone nel pubblico Deposito, potevan farlo molto bene, perchè realmente l'avevano, e per dritto di Natura n' erano assoluti padroni.

Se poi si volesse far nascere un' altra sorta di Dominio nel modo, che

pre-

prescrive il Beccaria, io torno a dire, che ciò, nè fisicamente, nè moralmente potrebbe accadere. Questa fisica impossibilità vien da noi giustificata con quello, che abbiamo provato poco innanzi, che questi Uomini dispoti solitarj sono di pianta ideali. Come mai potevano accadere unioni di sì fatti Uomini, se di sì fatti Uomini non ve ne sono stati mai nel Mondo?

Ma si dia pur per vero, che nello Stato di Natura parte di Uomini fussero liberi, e staffero isolati. Niuno però potrà negarmi, che tali Uomini dovevano essere estremamente barbari, goffi, indocili, e violenti; mentre l'Uomo, quantunque sia dotato di raziocinio, non può acquistare in altra guisa le virtù dell'animo, che per mezzo dell' educazione. Se quella gente era cresciuta fra i disordini, senza nè pure intendere, cosa fusse umana società, come potevano tra di loro associarsi, se non vi era una persona di spirito elevato, che per mezzo di mo-

tivi ſenſibili non ve li riduceſſe.

Si leggano pure con animo ſpaſſionato le antiche Iſtorie, che mai ſi vedrà ſorgere dallo Stato di Natura una Repubblica, o una Monarchia popolare: poichè tale ſarebbe una Monarchia, che derivaſſe dalla volontà di tutto il Popolo. La plebe ignorante è ſempre portata all' Anarchia, perchè non ſapendo capire l' utilità pubblica, ſi fa ſempre tirare dall'amor proprio all' utile privato. Ond' ella non corre mai volontariamente ad aſſoggettire la propria libertà: ma quel, che fa, lo fa perchè ſpinta dalla forza, la quale quaſi ſempre col laccio al piede la coſtringe ad ubbidire.

CAP. V.

Se 'l Dritto di punire poſſa derivare dalla volontà de' Sudditi.

MA data anche l' ipoteſi, che dallo Stato di Natura ſi doveſſero far uſcire Uomini tutti liberi di con-

condizione, culti di animo, ed eccellenti in dottrina. Dato ancora il caso, che costoro vengano a far convenzioni tra di loro, ed a unirsi in società. Si faccia il dubbio, se il Dritto di punire possa derivare dalla volontà de' Sudditi.

Di sì, risponderebbe risolutamente il celebre Tommaso Obbes: avvegna che nell' idea di costui tutto deriva da' patti degli stessi Uomini. In tanto un Uomo può essere punito di un delitto, in quanto che ha promesso di voler essere punito. Ma queste dottrine restino pure a divertire quell'Anima rea, piena di empietà, e di malizioſi pregiudizj; poichè un Uomo posto a ragione non può certamente approvarle.

Ma quando anche volesse concedersi, che tutte le Società si sian fatte per via de' patti; e per via de' patti sia stato dato a' Monarchi il Dritto di punire: Dico io: quale intenzione aveva in quell' atto ciascun Uomo in particolare; di assoggettire gli altri

alle pene, o di assoggettir se stesso? Che un Uomo libero potesse assoggettire chi non li era soggetto, mi pare, che non abbia del ragionevole. Dunque per necessità deve dirsi, che ogni uno assoggettisse la sua persona anzi, che quella degli altri.

Quando sia così, deve dirsi parimente, che ciascuno concorresse con la volontà ad esser punito, qualora si rendesse delinquente. E questa convenzione non avrebbe altro fondamento che quello dell' utile pubblico. Ma s' è vero quel che dicono i Metafisici, che l' amor proprio tira sempre la volontà degli Uomini ad anteporre la propria alla conservazione di tutti gli altri; come mai dunque potevan gli Uomini far patti pregiudiziali al proprio individuo, benchè si trattasse di salvare la sicurezza di tutta la Società?

A questo argomento risponderebbero i Politici, che non si potè fare a meno di venire a questa convenzione, perchè niuno aveva da se solo forza ba-

baſtante a conſervarſi dalle altrui violenze : e perciò fu ogni un tenuto a contribuire per la ſalvezza di altri, ſiccome gli altri contribuivano per la ſua. Fu dunque la neceſſità, che aſtrinſe gli Uomini a sì fatte unioni; poichè non potendo altrimente aſſicurarſi l'individuo, e le ſoſtanze, dovè l'amor proprio con una fune al collo cedere il primato all' amor reciproco di tutta la cittadinanza.

Se dunque la cauſa motrice di queſte unioni fu la neceſſità, come mai il dritto di punire potè eſſere autorizzato dalla volontà degli Uomini, ſe la volontà in caſo della *neceſſità* non porta *altra* diviſa, che quella di ſerva? Non doveva dunque dire il Beccaria, che l'autorità de' Sovrani procedeſſe da più porzioni unite dell' arbitrio de' Sudditi: Imperciocchè la libertà ſubordinata, eſſendo di una potenza ſolamente paſſiva, non ha veruna attività a poter autorizzare l'arbitrio di chi comanda.

Ecco dunque, che la volontà de'

Sudditi in niente può contribuire, come in fatti in nulla contribuisce a costituire la Sovranità. Altrimente ne verrebbe in conseguenza, che i Sudditi potrebbero ritirarsi ogni uno la porzione della sua libertà, sempre che il Sovrano facesse cose contrarie al pubblico fine. Ma questa massima deve detestarsi in ogni Stato, perchè oltre di opporsi alla mente di chi tutto regge, aprirebbe il campo alle ribellioni, donde talvolta ne deriva la desolazione de' Regni.

CAP. VI.

Da chi abbiano ricevuto i Sovrani il Dritto di punire.

EGiacchè questo Dritto non può derivare dalla volontà de' Sudditi, bisogna vedere, quale sia la vera di lui sorgente. Dissi poco prima, che 'l Dritto di punire procede unitamente con l' autorità di formar le leggi, E perchè l' autorità di formar le leg-

leggi dipende immediatamente da Dio: dunque da Dio ha da dipendere il Dritto di gaſtigare i Delinquenti.

Sicchè dica quanto può con le ſue fallaci dottrine Tommaſo Obbes, che ſempre anderà a galla queſta inconſtrastabile verità, *che Dio è il fonte perenne di ogni umano Dritto*. Avendo egli coſtituito nel Mondo il Genere umano con l'obbligo di moltiplicarſi, di dominare agli altri animali, e di glorificare il ſuo nome, impreſſe nel cuore di ogni uno quelle due maſſime leggi; cioè di onorare la Divinità, e di amare i proprj ſimili. Tutte le Leggi, che non ripugnano a queſte due maſſime fondamentali, per neceſſità debbono eſſer giuſte, ed uniformi alla ragione.

Non ſi mette in dubbio, che ſiccome Iddio ha potuto fare queſte Leggi, così poſſa ancora punire chi non le oſſerva. L'unica objezione, che potrei avere, ſarebbe quella, che non ſi debbano confondere i delitti con i peccati, e le pene temporali con le

ſpirituali. Queſta diſtinzione forſe vien fatta dal Beccaria, per ſalvare la ſua maſſima, che 'l Dritto di punire con pene temporali derivi dalla volontà, o ſia conſenſo degli ſteſſi Uomini. La propoſizione per altro ſembra un poco avanzata. Non dico già, che debba paragonarſi alle propoſizioni dell' Obbes; ma ſembra ſoltanto di avere un non ſo che dell' Obbeſianiſmo.

Le umane azioni, ſempre che ſon contrarie alla mente di Dio, ſempre ſon delitti, ſiccome delitti ſon tutte quelle, che ſi oppongono alle Leggi umane: Poichè le umane Leggi, quante volte ſian giuſte, altro non ſono che una ſpiega di quella divina mente. Se dette azioni debbano chiamarſi *peccati* in rapporto a Dio, e *delitti* in rapporto agli Uomini, ciò poco importa. Le leggi però ſon le ſteſſe, e 'l fine di queſte leggi è l' iſteſſiſſimo, perchè Dio non per altro vuole quel, che vuole, ſe non ſe, perchè conferiſce all' umana Società.

Quan-

Quante volte ſia così, come in fatti lo è, per qual motivo ſi ha da ſeparare l'idea de' delitti dall'idea de' peccati? Altro non può eſſere il motivo, ſe non perchè ſi vuole, che la Giuſtizia umana affatto non abbia ingerenza con la Giuſtizia divina. Si vuole in ſomma, che la Giuſtizia temporale non poſſa derivare da quel medeſimo fonte, donde deriva la Giuſtizia ſoprannaturale. Ma non ſi è badato alla verità incontraſtabile, che la Giuſtizia umana non può mai camminare per diritto, ſe alla Giuſtizia divina non ſi uniforma.

E' ſtato dunque Iddio quegli, che ha diſpenſati tutt' i Dritti al Genere umano. Siccome egli ha dato a ciaſcuno il dritto di conſervar ſe ſteſſo, con l' obbligazione di non offender gli altri, così dette a' Patriarchi nello Stato di Natura, ed a' Principi nello Stato civile la facoltà di difendere la ſalute pubblica. Onde non ammiri M. de Voltaire, che i Principi della Terra ſiano chiamati con giu-

giusti termini *Immagini di Dio in Terra*: perciocchè sono essi *Amministradori della divina Giustizia*, investiti dell' autorità, non solamente di punire que' delitti, che nuocciono alla società, ma generalmente tutte quelle umane azioni, che si oppongono alla mente di quel primo Sovrano.

Per questo Iddio nelle divine Scritture si fa chiamare *il Re de' Re, e 'l Signore de' Signori*. Tutta l' autorità, che hanno i Principi terreni, la riconoscono da lui, come primo e principal motore di tutte le cause seconde. Sia qualunque la maniera, come un Principe s' impossessi di un Regno, che sempre la causa è da rimettersi al giudizio imperscrutabile di quell' Ente sovrano. Non possono formarsi che pessimi decreti da chi vuol giudicare in queste cause, senza sapere gli altri arcani della divina Provvidenza.

CAP. VII.

Quali siano i veri Sudditi di ciascun Principe.

E Perchè gl' Imperj della Terra sono molti e diversi, perchè diversamente ripartiti fra' Principi terreni, non è fuor di proposito il vedere in questo luogo, su quali Sudditi possa distendersi l' autorità di un Principe.

I Sudditi da' Politici son divisi in naturali, ed ascitizj. I naturali sono tutti coloro, che nascono dentro i tenimenti del proprio Dominio: e gli ascitizj sono all' incontro quegli, che vengono d' altri Dominj a fissarvi il domicilio. Di costoro tanto gli uni quando gli altri son soggetti ad ubbidire a quel Principe, nel di cui Dominio si ritrovano, per quella massima legale, che l' autorità di un Principe si distende fin dove si distende il di lui territorio.

Ma

Ma quando alcuni Foreſtieri paſſaſſero in territorio di altrui Dominio per cauſa di negozio, e non già per fiſſarvi il loro domicilio, in tal caſo non poſſono veramente dirſi Sudditi. Come ſe per eſempio una nave d' Ingleſi capita nel porto di Napoli, la cognizione delle loro cauſe ſempre ſpetta al Re d' Inghilterra, perchè ne' patti del Commercio così ſuole convenirſi. Però ciò s' intende ſe la cauſa intereſſa i ſoli Ingleſi; perchè ſe mai vi entra l' intereſſe del nazionale, la facultà nella cognizione della cauſa è promiſcua.

Da ciò, che abbiamo detto, può tirarſi la conſeguenza, che un Principe può eſercitare il dominio in alieno territorio; però ſi richiede, che vi ſia il conſenſo del Principe nazionale, e che lo eſerciti ſu i proprj Sudditi. Così avendo uno pattuito, ed ottenuto il conſenſo di poter paſſare per l'altrui territorio, chi può negare, che in tali caſi un Principe non abbia tutta l' autorità ſu i proprj Sudditi,

e su le proprie milizie? Vero è, che per dritto naturale niuno sarebbe tenuto ad accordare un tal passaggio: Ma l'esperienza ha fatto conoscere, ch'è meglio accordarlo, che incontrare peggiori conseguenze.

Se un Principe può distendere la sua autorità in territorj di altrui dominio, tanto più la può distendere in luoghi di niun dominio, come sarebbe per mare, e per isole disabitate. Nè può dirsi, che una flotta Inglese tra tanto che va per mare, non sia soggetta al Re d'Inghilterra; poichè fino a tanto che camminano sotto le di lui bandiere, sempre a lui son soggetti, ed a lui debbono dar conto delle proprie azioni. Onde se ne deduce, che non sempre il territorio circoscrive il dominio, il quale per via de' patti può distendersi anche fuora dello stesso territorio. Per questo accade, che dentro un Dominio spesso vi si osservano alcune Giurisdizioni segregate, da cui si astiene l'autorità del Principe secondo quelle condizioni, con

con le quali vi ave acconſentito.

Reſta ora a ſquittinare, ſe un Sovrano poſſa punire que' Foreſtieri, i quali dopo commeſſo il delitto ſon ricapitati nel ſuo Dominio. Il Beccaria ſoſtiene di no per la ragione, che avendolo eſſi commeſſo fuor del ſuo territorio, non hanno inteſo di offendere le ſue Leggi. In effetto così ſuol praticarſi in tutt' i Dominj di Europa, ma non ſenza riſentimento della Giuſtizia. Se non voleſſero i Sovrani ingerirſi in cauſe tali, per la difficoltà, che s' incontra nella prova de' delitti, dovrebbero almeno eſpellere i Rei da' confini de' loro Reami. Non ſi dà coſa, che maggiormente incoraggiſca i Delinquenti, quanto la ſperanza di poterſi ſalvare in alieno Dominio.

Per vedere, ſe tai delitti poſſano punirſi da quel Principe, nel di cui territorio il Delinquente ſi è rifugiato biſogna premettere una diſtinzione: Se quel Reo ha contravenuto a quella ſorta di leggi, ch' eran proprie della Nazione, donde partì, certamente quel Prin-

Principe non è tenuto a punirlo. Ma quante volte egli ha infrante quelle leggi eterne, che obbligano in generale tutta la ſocietà degli Uomini, perchè non ſi ha da punire, in qualunque Dominio ei ſi trovi?

CAP. VIII.

Dell' ufizio de' Sudditi verſo il Principe.

SE fuſſe vero, che 'l Dritto di punire proceda da un certo patto ſocievole degli ſteſſi Uomini, ſarebbe ancor vero, che i Sudditi potrebbero ritirarſi dal patto quante volte il Principe non oſſervaſſe tutte le condizioni, che lo accompagnano. Ma queſta propoſizione, come diſſi, dovrebbe preſcriverſi in ogni Stato; perchè oltre di non aver piccolo motivo di ragione, che la ſoſtenga, non ſerve ad altro che a fomentare ſedizioni nel cuore de' Sudditi.

L' ufizio de' Sudditi è di venerare, di

di ubbidire, e di eſſer fedeli al loro Principe, ancorchè ſi trattaſſe di venerare, di ubbidire, e di eſſer fedeli a un Principe pieno di vizj. Sono alti decreti del Cielo, che alle volte ſi vedano ſalire in Trono alcuni Principi diſcoli, ed ambizioſi. Li Sudditi non hanno alcun dritto di giudicare i proprj Superiori: e ſe lo fanno, oltre che mancano al proprio ufizio, ſi oppongono direttamente alle indipendenti determinazioni di quell' Ente ſovrano.

E che ciò ripugni ancora alla ragion naturale, non è da dubitarſene. E' maſſima approvata da tutti i Politici, che niun Uomo ha dritto ſu le operazioni di un altro Uomo dell' iſteſſo ſuo ſtato, e della ſteſſa ſua condizione. Tanto maggiormente creſce la ragione, che un Suddito non poſſa ſindicare le operazioni del ſuo Sovrano: mercechè un tal Dritto non può eſſere, ſe non ſe in perſona di quegli, che vantano ſuperiorità. Conſiderate, ſe 'l Popolo poſſa vantarla ſu l' iſteſſo

ſuo

ſuo Superiore, qual' è appunto il Capo della Nazione.

Gli Antichi ſolevano paragonare la civile ſocietà ad una catena, il di cui primo anello ſtia in mano del Principe. Volevano di vantaggio, che il ſolo Principe aveſſe la facoltà di ſtraſcinare tutti quegli, ch' eran ligati con quella catena. Ma queſti all' incontro non avevan forza a poter tirare il loro Principe. Imperciocchè la prima maglia, a cui ſono attaccate le altre maglie ſubalterne ſta ligata ad una colonna, ch' è il ſoſtegno di tutte le divine, e di tutte le umane coſe.

Siaſi dunque come ſi voglia, o ereditario, o elettivo; o giuſto o ingiuſto; o diſcolo, o virtuoſo un Monarca, che ſempre i Sudditi ſaran tenuti a riconoſcerlo come loro Principe e Capo. Queſta è la mente di chi ha poſto l'ordine, e la ſimmetria alle civili Adunanze. Onde non occorre, che ſtiano eſſi a notare i difetti di chi governa: avvegna che, qualunque ſiano

i difetti di un Sovrano, non poſſono diſobbligare i Sudditi dal dover ciecamente ubbidire a chi ha la facoltà di comandare.

CAP. IX.

Dell' ufizio del Principe verſo i Sudditi.

MA non perchè i Sudditi ſian nell' obbligo di ciecamente ubbidire, ha da dirſi, che i Sovrani abbiano la facultà di ciecamente comandare. Queſta oppinione ha fatti, e fa gran progreſſi appreſſo i Macchiavelliſti. Ma un Uomo ragionevole, ancorchè lo voglia, non potrà certamente adottarla, ſenza ſentirne un interno ribrezzo.

Vero è, che i Principi terreni ſon Vicarj di Dio in Terra: ma lo ſono di quelle coſe, che influiſcono alla conſervazione, e non già alla diſtruzione del Genere umano. Eſſi ſono ſemplici Amminiſtratori della divina Giu-

Giuſtizia, e promulgatori delle ſue ſante divine Leggi. Onde tutte le Leggi, ch' eſſi fanno, e che non ſono uniformi alla mente di chi tutto regge, tutte ſono ingiuſte. E ſe non ſon tenuti a renderne conto ai loro Sudditi, chi può diſpenſargli dal doverne render conto ſtrettiſſimo a chi ha conceduto loro il baſtone del comando?

Vi è ſtato un tempo, quando regnavano ſu la Terra certi Principi ambizioſi, che più da Tiranni, che da Monarchi governavano i loro Regni. Ma non potrà mai pretenderſi, che coſtoro camminaſſero per la via della Giuſtizia. Iddio nelle divine Scritture minaccia ſtragi, ed eſterminj contro sì fatti Perſonaggi: E non poche volte minaccia loro di volergli sbalzare dal Trono, con ſoſtituirvi anche Principi di ſtraniere Nazioni.

E' ſtata per noi una grazia ſpeciale della divina Provvidenza, che ci ha fatto naſcere in tempi veramente umaniſſimi, in cui ſi vedono affatto bandi-

dite le imperiose leggi de' Caligoli, de' Neroni, e degli Eliogabali. Se prima i governi politici prendevano norma, talvolta da pravi costumi del volgo barbaro, e talvolta dal cervello stravolto degli stessi Sovrani; non così presentemente che in Europa i Dominj stan provveduti di gente culta, di savj Principi, e di giuste Legislazioni.

Ma parlando generalmente, e fuori di necessità, quante volte un Principe voglia fare con rettitudine il suo ufizio, deve avere avanti gli occhi, ch' egli non solamente è Giudice, ma Padre ancora del suo Popolo. Che se bene stia in suo potere il bastone del comando, e la spada punitrice degli umani delitti, deve sempre aver di mira l' utile de' suoi Sudditi, e non mai le sue private passioni. Deve talvolta aver le viscere di pietoso Padre, talvolta di equo Legislatore, e talvolta ancora di Giudice severo, e inesorabile.

Però sempre ha d' aver per guida la

la volontà di chi tutto regge, perchè da quella dipende, e deve dipendere l'umana Giuſtizia. Non quel, che vuole il ſuo Popolo, ma quel, che dovrebbe volere, ha da muovere l'animo di un Regnante a far, che ſi eſeguiſca. Perciocchè la cieca moltitudine per certe falſe idee d'incongrua utilità per lo più deſidera quelle coſe, che di ragione non dovrebbe deſiderare.

CAP. X.

Il Principe è tenuto a promulgare le ſue Leggi.

UNo de' primi eſpedienti, che deve prendere un Sovrano, per eſercitare con giuſtizia, e con decoro il ſuo impiego, è di procurare, che tutte le Leggi ſi ſappiano da' proprj Sudditi. Ma quando anche riuſciſſe difficile il pubblicarle tutte, almeno le Leggi penali dovrebbero ſcriverſi, e promulgarſi in modo, che poſſan

leggerſi, ed intenderſi da chi le deve oſſervare.

Con ragione eſclama il Beccaria, che ſi voglia fin anche a' tempi noſtri, più toſto lambiccare il cervello ſu l'interpretazioni delle Leggi R., che formarne un Codice più chiaro in lingua, che s' intenda da tutti. E pure ſi tocca con le mani, che le Leggi di Roma non ſempre han cammino ne' Tribunali di oggidì; poichè nel modo iſteſſo, come ſi ſon cangiati gli umani coſtumi, così le Leggi hanno avuto biſogno di riforma. Onde ſi vede per l'ordinario, che tra le Leggi ve ne ſon moltiſſime, che da gran tempo ſono andate in diſuſo, e quaſi in dimenticanza.

Quantunque Roma ſteſſa ne' primi anni della Repubblica aveſſe raccolte le Leggi di diverſe Città della Grecia, pure i Romani non ebbero altra cura, che di farle tradurre in lingua patria, e di farle eſponere in un luogo il più pubblico della Città. E ſe mai ſi facevano altre Leggi nuove, la pub-

pubblicazione ſempre ſi faceva ne' tempi e luoghi convenevoli, quando tutto il Popolo ne poteva reſtare pienamente informato. Tal anche fu la coſtumanza di diverſi Popoli di Oriente, ed in particolare degli Ebrei, la di cui polizìa può ſervir di guida a tutte le Nazioni più ſenſate dell' Univerſo.

Due ſono i fini, per cui ſi promulgano le Leggi: uno per prevenire i delitti, e l' altro per punire chiunque gli commette: ma il primario fine è di prevenirli. Dunque il Legislatore deve fare in maniera che le ſue Leggi ſiano inteſe da tutti, perchè altrimente elle non potranno mai tendere a queſto primario fine. In tal caſo ſembrerà, ch' elle ſian fatte aſſolutamente, per punire i Delinquenti; e talvolta ſerviranno a punirli per delitti involontariamente commeſſi.

Egli è tanto vero, ch' è neceſſaria la chiarezza nelle Leggi, che chiunque non le intende è più ſcuſato di chi ne abbia una piena cognizione.

L'obbligo, che ha ogni uno di offervarle appreſſo gli Uomini, vien avvalorato da que' motivi ſenſibili, con cui dagli Uomini ſteſſi ci vengono inculcate. L'averle impreſſe ne' cuori baſtantemente ci obbliga appreſſo Dio: Ma avendo queſto conoſciuto, che ſarebbero elle reſtate ſepolte, ed oppreſſe tra il diſpotiſmo dell' umana malizia, ha permeſſo a' Giudici della Terra di poterle riſtabilire, riſchiarare, e di punire con pene ſenſibili gl' infrattori di eſſe.

Sicchè in ciaſcuno Dominio di Europa dovrebbero tutte le Leggi almeno penali compilarſi in un Codice ſcritto in lingua vulgare. Dovrebbero in quello individuarſi al più, che ſia poſſibile, tutti i delitti, che ſi poteſſero commettere, e diſtribuirſi ordinatamente nelle loro riſpettive Claſſi. Quindi ſi dovrebbero individuare tutte le pene, con togliere però quelle, che non ſenza cattivi effetti ſoglion laſciarſi all' arbitrio del Giudice.

Mi ſi potrebbe opporre la gran difficoltà

ficoltà, che non potrebbero mai farſi Leggi sì compiute, che de' generi dei delitti giungano a prevenire tutte le poſſibili circoſtanze. Ma io riſpondo, che preſentemente non ſiamo in que' tempi, quando, e per l'anguſtia delle umane menti, e per mancanza di ſperienze era difficile lo ſcorgere tutt' i rapporti, che le ſpecie poſſono avere a' generi, e i generi alle ſpecie. Ma quante volte ſi conoſca, che una Legge per la variazione delle circoſtanze meriti o di eſſere abolita, o moderata, potrà farſi nel Libro medeſimo. Così pure, ſe ha d'aggiungerſi alcuna Legge nuova, ſi aggiunga nell' iſteſſo Libro, affinchè le Leggi, che ſono in oſſervanza, ſi veggano ſempre unite da chi le deve oſſervare.

Non può giungerſi a credere, che belli vantaggi ne ſentirebbe il Pubblico, ſe il Corpo delle Leggi fuſſe ſcritto in lingua patria, ed in buon ordine diſtribuito. Oltre che i Rei potrebbero da ſe ſteſſi ſtudiarſi la propria cauſa, ſi toglierebbero parimente le

tante Gloſſe, Interpetrazioni, ed Antinomie, le quali ad altro non ſervonó, che a render confuſa ed intricata la Giuriſprudenza. Egli è vero però, che queſta novità cauſerebbe del gran danno a' Signori Giuriſperiti ; ma il danno di coſtoro non prepondera all' utilità , che ne riceverebbe l' intiera Nazione.

IL DRITTO DI PUNIRE.

LIBRO II.

CAP. I.

Su quali delitti poſſa diſtenderſi l'autorità del Sovrano.

In ora non ho dette, che coſe generali in riguardo al Dritto di punire. E' neceſſario ormai diſcendere alle coſe particolari: e prima di ogni altra coſa a riflettere poſa-

fatamente, su quali delitti possa distendersi l'autorità del Principe.

Il Signor Marchese di Beccaria, trattando de' Delitti, e delle Pene, ha voluto restringersi in que' soli delitti umani, che son comuni a tutte le Nazioni, sì Cristiane, che Idolatre, o Maomettane. Io per altro non so capire, qual sia stato il fine dell' Autore: se lo ha fatto, per limitare un poco più il Dritto de' Sovrani, o per darci un Trattato in tutt' i versi imperfetto. Perciocchè le Teorie, in cui egli si determina, non saranno mai bastevoli a formare una perfetta Legislazione in qualunque Setta, che li piaccia.

Se anche dovesse attendersi la sua definizione, che il delitto sia *un'azione opposta al ben pubblico*, pure questo termine di *delitto* merita di avere assai più larghi i suoi limiti. Iddio non vuole, che quelle sole cose, le quali conferiscono al pubblico bene, ed alla conservazione del Genere umano: Egli ha formate due massime Leggi, che so-

sono il fonte di ogni divino, ed umano Dritto. Da dette Leggi derivano tutt' i doveri dell' Uomo, le cui oppoſte azioni non poſſono mai eſſer utili al ben pubblico, ſe tanto diſpiacciono a Dio.

Sente dirſi da certi Uomini diſſoluti, che l' Uomo per mezzo del libero arbitrio abbia la podeſtà di fare tutto ciò, che vuole. Quindi tirano la conſeguenza, che 'l male non ſarebbe male, ſe dalle Leggi non fuſſe proibito. Ma ſe mai queſti tali han la fortuna di riconoſcere un Dio, come la cauſa delle cauſe, ed il diſpoſitore di tutte le umane coſe, han da riflettere, ch' egli non ha mai data all' Uomo la podeſtà di fare ciò che vuole. Il libero arbitrio riguarda ſolamente la potenza fiſica, e non già la morale: mercechè Dio ci permette di poter fiſicamente ſecondare la noſtra volontà; ma non per queſto egli intende giuſtificare le noſtre azioni, quante volte nuocciano a noi, e oppongano al ſuo ſanto divin volere.

Se dunque le noſtre azioni, intanto ſpiacciono a Dio, in quanto che ſon nocive alla ſocietà, perchè ha da dirſi, che non ogni peccato ſia delitto? Che voglia ſepararſi l' idea del delitto dall' idea del peccato, poco importa: Ma chè ogni peccato non poſſa chiamarſi delitto, non è coſa, che poſſa reggere per la via della ragione. Se uno mi diceſſe, che non ogni delitto è peccato, il capirei; poichè le Leggi umane vietano alle volte certe azioni, che in ſe ſteſſe ſono indifferenti appreſſo Dio.

Ma perchè tra gli Ortodoſſi le umane azioni vengon regolate ſecondo la norma preſcritta dalla divina Provvidenza, perciò i delitti, ed i peccati debbono eſſere neceſſariamente gl' iſteſſi. Se ſpiacciono a Dio, non poſſono non diſpiacere a' Principi, perchè i Principi ſono Giudici viſibili, e vindici ſenſibili di quelle Leggi, che Dio ſteſſo ha formate. Onde non vale a dire, che i Giudici della Terra non abbiano la facultà di punire i

pec-

peccati, per eſſer queſti pure azioni morali, che hanno i loro rapporti tra l'Uomo e Dio.

Che i Principi non poſſano punire i peccati interni, come ſono le prave intenzioni, o i giudizj temerarj, io lo concedo; ma l'impotenza è fiſica, e non morale. Come mai potrà pretenderſi, che poſſano punire gl'interni, ſe nè pure poſſano gli eſterni qualora non ſia certo il Delinquente? Ma quante volte l'atto ſia eſteriorato di maniera che poſſa agevolmente provarſi, ſempre il Principe è nel dritto di punirlo, ſia delitto, o ſia peccato.

CAP. II.

De' delitti di Religione.

IL primo e principal dovere di un Ente ragionevole è di riconoſcere un Dio unico, puriſſimo, e perfettiſſimo, di credere ciecamente alle ſue ſante rivelazioni, e di venerarlo come ſuo principal Benefattore, Tut-

te le umane azioni, che ſi oppongono a queſti doveri, ſon delitti di Religione, e meritano tutto il riſentimento di un pio Sovrano, come i più contrarj al pubblico bene.

L'obbligo indiſpenſabile, che abbiamo di riconoſcere Iddio, può far comprendere, quanto ſia ingiuſto e deteſtabile *l'Ateiſmo*. Queſto delitto, oltre che macchia l'Uomo di una intenſa ingratitudine verſo di chi lo ha creato, e ricolmo di tanti beneficj, può produrre cattiviſſimi effetti contro la ſuſſiſtenza dello Stato. Dammi uno Stato, che non riconoſca Divinità, che ſembrerà un naviglio ſenza timone, ed un eſercito ſenza Duce. Sicchè l'Ateiſmo non ſolamente deve deteſtarſi, ma deve parimente punirſi con ſeveriſſime pene.

L'obbligo, che abbiamo di riconoſcere un Dio unico, ci vieta ancora *l'Idolatria*, la quale ſe bene non vada a paro con l'Ateiſmo, pure li va poco lontana. Egli è certo però, che nel Mondo politico ſono più compa-

tibili gl' Idolatri, che gli Atei: imperciocchè l' Ateiſmo è delitto di empietà, e l' Idolatria lo è di cecità. In uno Stato, dove il lume della vera Fede ſplende da ogni parte, difficilmente può ſorgervi un tal delitto. Reſta ſolo, che non vi ſi faccia introdurre, o appena introdotto ſi eſpella ſubito da' confini.

Aſſai peggiore dell'Idolatria, e poco inferiore all' Ateiſmo è *l' Epicureiſmo*, che niega a Dio tutte quelle perfezioni, che di ragione li competono, ed in particolare la Provvidenza. A che gióva il confeſſare l' eſiſtenza di Dio, ſe poi li ſi niegano gli attributi più eſſenziali, che competono alla Divinità? La credenza di eſſervi un Dio, può fare ben diſtinguere un Deiſta da un Ateo: ma quante volte ſi nieghi la provvidenza, non potranno mai evitarſi in uno Stato quegl' iſteſſi effetti, che produce l' Ateiſmo.

Siccome è noſtro dovere il riconoſcere un Dio puriſſimo e perfettiſſimo, così dobbiam credere ciecamente

te alle ſacroſante di lui rivelazioni, che o per mezzo delle ſacre Scritture, o per mezzo della ſanta Chieſa ci ſono comunicate. Quindi naſce, che ſon delitti tutte *l' Ereſie*, che ſi oppongono ad un dovere sì rimarchevole. Chi voleſſe negare, che l' Ereſia non poſſa ſconvolgere un Dominio ben organizzato, legga la Storia della Chieſa primitiva; ovvero ſtia un poco ad oſſervare gli andamenti di que' Popoli, dove l' Ereſia convive col Criſtianeſimo.

Simile all' Ereſia è in ſe ſteſſo *lo Sciſma*; ma ſuol mutarſi ancora in peggio. Chi crede a tutt' i dogmi della Religione, ſenza voler riconoſcere un Capo viſibile, che ne ſia il manoduttore, dà ſegni evidentiſſimi, di non volerci credere affatto. E perciò ſi vedono tra gli Sciſmatici albergare per lo più il libertinaggio, la diſſolutezza, il mal talento, e le ſedizioni. Conſiderate poi, ſe un Principe poſſa ſtarſene con le mani alla cintola, quante volte un tal vizio ſi va

vada rampicando nel suo Stato.

Le *irriverenze*, e le *bestemmie* contro la Divinità, e le *ingiurie*, che si fanno a' Ministri della Chiesa, comecchè delitti di minor peso, pure meritano i risentimenti di un zelante Monarca. Il nostro dovere verso Dio non solo consiste in credere in lui, ed alle sue sante Leggi; ma consiste ancora in venerarlo interiormente ed esteriormente. L' esteriorità son tanto necessarie negli ufizj di Religione, che senza di esse non potrebbe un Principe concepire, di qual Religione, o di qual Setta siano, o non siano le genti a lui soggette.

Sicchè la norma di un saggio Principe dev' esser questa ne' delitti di Religione. Quando si accorga, che nel suo Stato vi alligni qualche cattiva pianta, la sbarbichi, e la getti via, se fia possibile. Se avrà profondate le radici, si serva del ferro e del fuoco, affinchè non torni a pullulare. Ma quante volte quella pianta sia capace di ricevere buoni innesti, in tal caso

può

può ritenerla appreſſo di ſe, e procurare di abilitarla a produrre buoni frutti.

CAP. III.

Dei delitti di leſa Maeſtà.

DOpo i doveri, che ci portano a riconoſcere un Ente ſovrano, vi ſono i doveri, che ci obbligano a riconoſcere il noſtro Principe con tutte quelle prerogative, che coſtituiſcono la Sovranità. Tutte le azioni oppoſte a tai doveri, poſſon dirſi *delitti di ſedizione, o di leſa Maeſtà*; e come tali non poſſono evitare i più alti rigori di un Principe sdegnato.

Il Beccaria determina i delitti di leſa Maeſtà in quelle ſole azioni, *che tendono all' immediata deſtruzione della ſocietà*. Qual ſenſo poſſano avere queſte parole, è coſa da riflettervi ſeriamente, per non isfallire dalla mente dell' Autore. Vorrà forſe dire, che delitti di leſa Maeſtà furono le *Coſpi-*

ſpirazioni di Druſo e di Catilina, che menarono a diſtruggere la Repubblica de' Romani: Ma non così la ſollevazione di Bruto, che da Monarchia la riduſſe in Ariſtocrazia. Imperciocchè ne' due primi caſi la ſocietà paſsò pericolo di diſſolverſi; ma nel ſecondo reſtò più ſalda di prima.

Salva però ſempre la pace dell'Autore, a me pare, che 'l delitto di leſa Maeſtà, non ſolamente poſſa comprendere le coſpirazioni popolari, ma tutte ancora quelle altre azioni, che ledono a dirittura i Dritti del Sovrano. La Maeſtà in ſe ſteſſa altro non è, che l'aggregato di tutt'i Dritti, che competono al Capo di una Nazione, che vi abbia l'alto imperio. Onde tutte quelle azioni, che ledono, o uno, o parte, o tutti queſti Dritti, meritano il nome *di leſa Maeſtà*.

Oltre le coſpirazioni meritano queſto nome tutti gli attentati fatti contro la perſona del Principe; e poſſono conſiderarſi in pari grado con le coſpirazioni: perciocchè tanto è toglie-

gliere il buſto dal capo, quanto il capo dal buſto. E' ben vero però, che quando per diſgrazia ſi offende la perſona del Principe, non è delitto, che poſſa paſſare ſotto queſta rubrica; poichè il Delinquente non ebbe la poſitiva intenzione di commettere un delitto sì enorme, e perciò non merita il nome infame di ribelle, e di ſedizioſo.

Delitti di leſa Maeſtà (benchè di minor conſeguenza) debbon dirſi tutti gli attentati, che ſi fanno contro gli Uficiali del Principe, per quella ragione che gli Uficiali ſono come membri del Principe ſteſſo. La facultà di creare, e di deponere i Miniſtri è propria del Sovrano, il quale altro non fa che ſoſtituire perſone idonee a certi uficj, che di ragione ſarebbero ſuoi: Onde non può un Suddito arrogarſela ſenza offendere la Sovranità. S' intende però queſto, quante volte tali attentati ſi faceſſero contro gli Uficiali per coſe, che dipendono dall' uficio.

Così

Così pure il Gius di far la guerra, il Gius di far le leggi, e di amministrar la giustizia, il Gius di proibire, il Gius del monetaggio, tutti competono alla Maestà del Sovrano. L'usurpare uno, o più di questi Dritti è lo stesso che ledere la Maestà del Principe. Dunque non deve recar meraviglia, se le usurpazioni, che talvolta si fanno di questi Dritti, son chiamati con giusti termini *delitti di lesa Maestà*.

Capisco pur io, che furon leggi cavillose quelle, che fecero i primi Imperadori in dichiarare delitti di lesa Maestà il fondere statue scartate d'Imperadori, il venderle, o il denudarsi avanti di esse. Qualunque azioni anche improprie, che si facessero avanti una statua, senza però dispregio del Principe, altro risentimento non meritarebbero, che quello della statua istessa. Ma quando si offendesse la statua con l'intenzione di offendere chi ella rappresenta, in tale caso l'offesa è del Principe, e non della statua.

Sic-

Sicchè i delitti di leſa Maeſtà non ſono quegli ſolamente, che portano all'immediata deſtruzione della ſocietà, ma tutti generalmente quegli, che ledono i Dritti del Sovrano. Non può metterſi in dubbio, che un Principe può ſervirſi di tutta la ſua autorità per eſtirparli; poichè ſi tratta di mettere in ſalvo tanto la ſua ſicurezza, quanto la pace di tutto lo Stato.

CAP. IV.

Dei delitti di ufizio.

CHiamo *delitti di ufizio* tutti quegli, che ſi commettono da' Miniſtri contro i doveri preſcritti dal loro impiego. Non potendo un Principe da ſe ſolo amminiſtrare la giuſtizia a ſuoi Sudditi, o per mancanza di tempo, o di comodo, o di abilità, vi ſtabiliſce perciò perſone idonee, le quali l'amminiſtrino in ſuo nome. Deve per queſto ogni Miniſtro, ſenza trapaſſare i limiti della ſua incumben-

za,

za, far tutto ciò, che dovrebbe fare il ſuo Principe, di cui fa le parti.

Una delle coſe, che vengono incaricate a queſti Perſonaggi, è, che debbano giudicare ſecondo le Leggi. Dall' inoſſervanza di queſto lor dovere procedono que' delitti, che chiamiamo *Ingiuſtizie*. Sono queſti delitti graviſſimi aſſai più di quello, che ſi può penſare, e dovrebbero eſſer puniti molto più di quello, che ſia ſolito. Imperocchè chi commette tali delitti, oltre che lede il ben pubblico, e tradiſce il Sovrano; ſi arroga certe facultà, che il Sovrano non li ha mai concedute.

Fin dal tempo dell'Imperator Aleſſandro fu fatto il dubbio, ſe il giudicar contro le Leggi era delitto di leſa Maeſtà. L' Imperadore riſpoſe di nò ſu la maſſima già cennata, che un Giudice ſi aveva come membro del ſuo Principe nell' amminiſtrazione della Giuſtizia. Non può negarſi però, che il decidere contro lo ſtabilimento delle Leggi non ſia un delitto di molto pe-

peſo, e di peſſime conſeguenze. Il più, che poſſa fare un Giudice, è d' interpetrare al meglio che ſia poſſibile la mente del ſuo Sovrano dove la Legge, o per coſe non prevedute, o per difetto di eſpreſſioni, non ſi ſpiega baſtantemente.

Delitti anche di peſſima natura ſono *le Giuſtizie*, e *le Ingiuſtizie*, che ſi fanno col denaro alla mano, ſe bene di sfera aſſai differenti tra di loro. Che ſi faccia la giuſtizia, è coſa lodevole; ma che ſi debba fare ad intuito del denaro, non è coſa di piccolo rimarco: mentre fa conoſcere, che ſenza le monete il Giudice non l' avrebbe fatta. Creſce più la malvagità del delitto, ſe ad intuito del denaro ſi faranno le ingiuſtizie: ed in tali caſi non ſolamente ſi deve punire chi riceve il denaro, ma ben anche colui, che lo dà per un fine così perverſo.

Poco decreſcono sì fatti delitti, quando in vece del denaro ſi dà luogo agl' impegni. Chi talvolta s' impe-

gna,

gna, per ſoccorrere un miſerabile, può fare un atto meritorio appreſſo Dio, e giuſto appreſſo gli Uomini. Ma i Miniſtri zelanti, per quanto più poſſono, non devono averne biſogno: Convien dire, che dorma la Giuſtizia dove gl' impegni vanno ſpeſſo a riſvegliarla. Non parlo poi di quegl' impegni, che ledono il terzo, i quali a ſuon di tromba dovrebbero preſcriverſi in tutt' i Tribunali.

Sogliono farſi altri delitti peggiori da chi tiene una tale autorità; poichè ſogliono ſervirſi di queſta, per commettere certe azioni indegne, a cui ſenza tale autorità non ſarebbero inciampati. Tali ſono l'*eſtorſioni*, che ſi fanno a chi cade in mano della Giuſtizia; *le violenze*, che ſi commettono contro l' onore delle povere Donne, ed altre ſoverchierie di tal ſorte. Il ſervirſi in commettere delitti di quell' autorità, di cui dovrebbero ſervirſi, per eſtirparli, è un male peggiore di ogni altro male, e dovrebbe ſoggiacere a ſeveriſſime pene.

Per

Per sì fatti delitti, non dico già, che un Principe abbia da imitare l'esempio di Cambise; ma la privazion della toga dovrebbe essere un po frequente. Parlo però quante volte vi fussero tali Ministri: ma non credo, che ve ne siano per i Tribunali dell' Europa.

CAP. V.

Dei Delitti di dissolutezza.

L'Esser nato l'Uomo di sua natura socievole fa sì, che naturalmente ei sia portato a quella semplicissima unione, che noi chiamiamo *famiglia*. Onde l'Uomo è istigato da un certo principio ragionevole ad unirsi indissolubilmente con una Donna, per procreare, allevare, ed educare buoni, e legittimi Figli. Tutte le azioni opposte a questo fine possono dirsi *delitti di dissolutezza*.

A questo fine si oppone primieramente *la Poligamia*, la quale se bene fus-

fuſſe permeſſa un tempo, quando ciaſcun Uomo era portato ad impalmare più Donne, non così preſentemente, ch' è mutato il ſiſtema delle umane coſe. L' unione conjugale richiede un intenſo amor reciproco, per agevolare la procreazione della prole: e queſto amor reciproco non può affatto ſuſſiſtere dove ſi tratta che un ſol Marito ha da ripartire a tante mogli i penoſi ſforzi della ſua debolezza.

L'unione di più Uomini con una Donna non è ſtata mai approvata dalle leggi di un Popolo culto, per eſſere ſtata, anzi che no, riconoſciuta dannoſa allo ſtato della Repubblica. I Figli nati da tali unioni, o ſogliono finir di vivere appena nati, o ſogliono portarſi a riempiere i pii Conſervatorj: e ſe mai reſtano in potere delle Madri, creſcono per lo più ſenza educazione in grembo alla miſeria, che ſuol eſſer la nudrice de' cattivi coſtumi. Gran cecità de' noſtri tempi, che per non far dividere le caſe tra'

Figli legittimi, ſi vogliano più toſto far deſolare, per mantenere le Mogli poſticce, ed i Figli baſtardi.

Gli Adulterj non ſono men dannoſi di quel, che ſia il Puttaneſimo: anzi creſcono un poco più, perchè ſi viola il patto conjugale, e ſi addoſſa ad un povero Marito il peſo di allevare i Figli non ſuoi. Potrebbe ſembrar minore l' inconveniente in caſo che il Marito concorreſſe con la volontà a' vituperj di ſua Moglie: ma il conſenſo del Marito non potendo giuſtificare un' azione indegna per ſe ſteſſa, dovrebbe ſoggiacere ad una pena maggiore di quella, che meriti la leggierezza di una Donna.

I ſemplici *Stupri*, quante volte poteſſero riſarcirſi per mezzo de' matrimonj, queſto ſarebbe il più provvido eſpediente. Quando poi ſi commettono ſenza violenza da perſone non libere, vero è, che merita una pena maggiore chi lo commette, ma non debbe andarne eſente chi volentieri vi acconſentiſce. Che ſe poi vi ſi ag-

aggiunga la violenza, o vi preceda *il Ratto*, in tal caso cessa la pena della paziente, e cresce a dismisura quella del Reo.

La *Sodomia*, la *Mollizie*, e la *Bestialità*, par, che meno richieggano la vigilanza di un Principe, perchè meno offendono la Società: ma non è così. L'unico fine, perchè Iddio ha dato sì agli Uomini, che agli animali quel naturale istinto di unirsi carnalmente, è stata la procreazione della specie. Onde sì fatte unioni non devono cadere che tra persone di diverso sesso: perchè altrimente si aprirebbe libero il corso alle nefandezze, e la mente del supremo Facitore resterebbe affatto delusa.

L'incesto, che talvolta si commette tra Padri, e Figlie, o tra Figli e Madri, merita tutt'i risentimenti della Giustizia, come quello, che si oppone direttamente alla natura. Così pure se si commetta tra persone congiunte in primo, o secondo grado di parentela. Vero è, che ne' primi Seco-

li del Mondo non erano proſcritti i matrimonj tra Fratelli, e Sorelle, anche in primo grado: Ma ciò fu per que' tempi ſuggerito dalla pura neceſſità, per eſſere non molto numeroſo l' umano Genere. Appena però che queſto fu creſciuto, andò a conoſcerſi, quanto ripugna alla natura, che 'l vincolo del matrimonio abbia luogo dove vi è il vincolo del ſangue.

Vi è di vantaggio un' altra ſpecie di copule proſcritte dalla noſtra Religione; cioè i concubiti tra gli Ortodoſſi, e gli Eterodoſſi. Siccome la Chieſa ha proibiti i connubj tra i Cattolici con gente di eſtera religione per gli aſſurdi, che potrebbero accadere nella educazione della prole, per lo ſteſſo fine ſi rendono più enormi gl' illeciti concubiti tra perſone di diverſe Sette. Tanto più ha forza la facultà di punire tai delitti, quanto più deve aver forza lo zelo di propagare la noſtra Religione.

Dice bene il Beccaria, che i delitti carnali ſono più capaci di eſſere pre-

prevenuti, che gastigati. Ma il fatto è, che vana sarebbe ogni prevenzione, se dopo commessi si lasciassero impuniti. Ottimo sarebbe il proibir le veglie, e le conversazioni, che sono i seminarj di tai vizj: ma quante volte si puniffero le veglie, e i vizj no; mancherebbero le veglie senza mancare i vizj.

CAP. VI.

Dei Delitti familiari.

DA quell'istesso principio, per cui l'Uomo è stato creato di sua natura socievole, nascono tutt'i doveri, che debbono passare tra Mariti e Mogli, tra Genitori e Figli. Le azioni opposte a tai doveri non possono meritare altro nome più proprio, che quello *di Delitti familiari*, perchè direttamente offendono la familiare società.

Le *Nimicizie conjugali* sono quelle, che turbano principalmente la costruzio-

zione, per altro sì neceſſaria all'interna ſimmetria di una Città ben regolata. Oltre che sì fatte nimicizie diſtruggono quell'amor reciproco, ch'è baſe e fondamento principale delle civili Adunanze, ſi oppongono ſimilmente a quei doveri, che ſon proprj delle perſone conjugate; cioè di moltiplicar la propria ſpecie. Tanto più creſce la peſſima indole di queſte nimicizie, perchè offendono quella bella fede data da' Conjugi di amarſi ſcambievolmente.

Eſſendo l'amor reciproco l'anima del matrimonio, non dovrebbero laſciarſi impunite certe malizioſe ſvogliatezze, che ſogliono degenerare in veri ed effettivi divorzj. Nè tampoco dovrebbero tollerarſi le ſoverchie aſprezze de' Mariti, che ſpeſſo ſi abuſano della debolezza del ſeſſo, trattando le mogli peggio che ſerve, e peggio ancora delle beſtie da ſoma. O le mancanze di coſtoro ſono leggiere, e non poſſono meritare che una piccola mortificazione; o ſono d'importanza, ed al-

allora tocca al Principe, e non già al Marito di doverle gastigare.

Sogliono apportare altri danni le nimicizie congiugali, cioè nell' allevare, ed educare i Figli. Spesso avviene, che il Marito abbandona la Moglie, o la Moglie il Marito, ed intanto i piccioli Fanciullini, o patiscono della fame, o crescono senza edueazione in mano della miseria. Non dico poi, in quali eccessi di disperazione potrebbe dare una Donna, che restasse carica di Figli, e priva di sussistenza. Già il matrimonio suole paragonarsi ad una catena, che unisce due persone in una sola; ma in questi casi dovrebbe cangiarsi in catena effettiva, con cui fusse ligato chiunque non sa, qual sia l' obbligo di chi prende moglie.

Per colpa de' Genitori suol avvenire il più delle volte, che i Figli divengono discoli, viziosi, ed impertinenti: E pure la cattiva educazione è sì nociva al ben pubblico, che molti saggi Politici han progettato di po-

terſi ella fare di pubblico dritto. Ottimo è il progetto; ma di difficile riuſcita. Ma fra tanto che le coſe ſono nel preſente ſtato, dovrebbero i Genitori render conto delle operazioni de' proprj Figli: nè ſarebbe fuor di ragione, ſe i traſporti de' Figli piccioli ſi puniſſero in perſona de' proprj Genitori.

E' anche obbligo del Padre (fin dove ſi eſtendono le ſue forze) di mantenere i Figli, o nello Studio, o nella Scuola di qualche arte oneſta. Quando anche ei mancaſſe a queſto uficio, può dal Principe eſſere forzato anche per mezzo delle carceri: perciocchè la diſapplicazione è la nudrice di tutt' i vizj, e perciò le perſone diſapplicate non debbono tolerarſi nella Repubblica. Siccome ſpetta al Padre l' educare i Figli, così non deve il medeſimo mancare ad un dovere cotanto intereſſante ad una buona educazione.

Ma quante volte i Figli fuſſero di così peſſima indole, che non baſtaſſe la

la vigilanza de' Genitori a moderare la loro sfrenatezza, può, e deve il Principe interporvi la sua autorità, per ridurli a ravvedimento. E quando i Giovani perdessero il rispetto al Padre, o alla Madre, dovrebbe dalla Giustizia darsi loro il condegno gastigo. Ma la pena in questi casi dovrebbe essere sensibile, e non già pecuniaria, per non fare, che per i trasporti de' figli ne senta il gastigo solamente la borsa degli stessi Genitori.

Ottimi sono stati gli espedienti di varj Sovrani di Europa in costituire pubblici Conservatorj per la Gioventù inclinata all'ozio. Non può giungersi a credere, qual utilità percepisca il Pubblico da' Luoghi pii di questa sorte. Oltre che in quelli vi si punisce la poltroneria di que' Giovani, che vi sono rinchiusi, il gastigo di questi serve di esempio ad altri Giovani di simil tempra, che potrebbero entrarvi. In somma il Pubblico ne sente due sommi vantaggi, uno per l'estir-

pazione dell' ozio, e l'altro per la promozione delle arti, tanto neceſſarie alla vita civile.

Suole anche accadere allo ſpeſſo, che i Figli, appena c' han poſte le penne, volano via dal patrio nido, e ſconoſcono i Genitori. Se un Padre è in iſtato di laſciar loro un pingue retaggio, in quel ſolo caſo potrà egli eſiggere oſſequio e riverenza: Ma in altro caſo lo laſciano in abbandono in mano alla vecchiaja ſotto il frivolo preteſto di non poterlo alimentare. Che ne ſarebbe de' Figli, ſe il Padre con l' iſteſſo preteſto gli abbandonaſſe tra le faſce.

Sicchè ogni Figlio è tenuto ad alimentare i Genitori; e può dalla Giuſtizia eſſerne forzato, qualora non voglia. E ſe mai il Padre impotente ſoſtenga il peſo di dover alimentare altri Figli minori, o di maritar figlie nubili, dovrebbe il Figlio maggiore, per quello, che può, ſoggiacere al peſo del Padre. Non è dovere, che un Figlio ingrato tralaſci

di

di adoperarſi in ajuto di chi tanto ſi adoperò, per appararli la ſuſſiſtenza in tempo di fanciullezza.

CAP. VII.

De' Delitti, che ledono la Società.

IDdio ha fatti gli Uomini tutti per natura uguali tra di loro, ed ha impreſſa nell'animo di tutti queſta legge naturale, che ogni uno debba trattare i ſuoi ſimili nel modo, com' egli ſteſſo vorrebbe eſſere trattato dagli altri. A queſt' indiſpenſabili doveri ſi oppongono quelle umane azioni, che ledono gli altri, o nella ſtima, o nella vita, o nelle robe.

Primieramente ſi può far danno ad altri col ſolo penſiero; e ſarebbe allora quando ſi formaſſe un giudizio temerario su le altrui azioni. Direbbe il Beccaria, che queſto è peccato, e non già delitto; e che perciò non deve punirſi con pene temporali. Ma io riſpondo, ch' è delitto, e peccato

nel tempo ſteſſo ; poichè non ſolamente offende Iddio, ma lede ancora la Società. Uno de' beni, che poſſegga un Uomo, è la riputazione, ſenza la quale ſarebbe coſtretto a far nel Mondo una cattiva figura. Onde il giudicare ſiniſtramente delle altrui operazioni ſenza giuſta cauſa, è lo ſteſſo che rendere infelici gli Uomini ſenza loro colpa. E quando il Principe fuſſe nel caſo di poter punire tai delitti, è tenuto a ſervirſi della ſua autorità.

Così pure ſe uno penſi, o di rubare, o di uccidere, o di fare altri ſimili danni, ancorchè attualmente nol faccia, ciò non oſtante è delitto. Potrà reſtare impunito, perchè il delitto non ſi sa, e lo concedo: ma non che al Principe manchi l'autorità di poterlo punire. Al Beccaria ſembra un paradoſſo, che poſſa punirſi la malizioſa volontà degli Uomini: ma i delitti macchinati, e non eſeguiti ſono come fatti per metà: e ſe ſi dà campo a potergli macchinare, è come

me si dassero gl' incentivi a potergli commettere.

Or venendo alle offese, che si fanno per via delle parole, si domanda, perchè si punischono le *Ingiurie*, le *Detrazioni*, e le *Minacce?* Altra ragione non possono assegnare i Politici, che quella dell' animo pravo, che hanno certuni di offendere la stima, e la riputazione de' loro simili. Dunque in tali casi si punisce l' animo pravo, o sia la mala volontà, perchè le parole senza la mala volontà non son capaci di pene, mentre da se sole non hanno veruna attività a poter offendere.

Non vi ha dubbio però, che più enormi sono que' delitti, che si fanno per via delle operazioni, perchè concorrono a far male due potenze, cioè l'atto, e la volontà. Tali sono tutt' i danni, che possiamo apportare al nostro Prossimo; come sono le *Frodi*, i *Furti*, le *Detrazioni*, le *Violenze*, gli *Omicidj*, gli *Assassinj*, i *Sagrilegj*, ed altri di tal sorte. Questi delit-

litti, come più dannosi alla società degli Uomini, devono doppiamente esser puniti oltre il rinfranco del danno, che forse ad altri sia stato causato.

Si sottintende però, che solamente que' danni deggion esser risarciti, i quali possono non farsi, senza incontrare altri maggiori inconvenienti. Dato il caso, che uno sia tenuto a due doveri, de' quali non può far l'uno senza mancare all'altro, allora deve far quello, da cui ne deriva il minor danno, e 'l maggior utile possibile. Niuno in tali casi può lagnarsi del danno, che riceve, se questo non prepondera al danno, che poteva farsi. La massima è questa: Che i danni allora si devono risarcire, quando per nostra colpa sieno stati apportati. Nè può dirsi colpa positiva, quante volte per una pura necessità gli apportiamo.

Se volessi annoverare tutt' i danni, che possono farsi alla Società, non poca fatica ci vorrebbe a notargli intiera-

ramente. Basta l'averne dato in questo luogo un breve dettaglio, quanto basti a poterne formare una idea generale. Del resto ogni uno di noi dovrebbe portare impressa nel cuore questa verità: che qualunque danno, che per nostra colpa riceve il minimo degli Uomini, è per noi un delitto; ancorchè si tratti, ch' e' sia estero di Setta, e di Nazione.

CAP. VIII.

De' Delitti d' Indifferenza.

NOn solamente son delitti quelle umane azioni, che offendono la Società, quando potrebbe non offendersi; ma quelle ancora, che non la giovano, quando potrebbero giovarla. La Società è un vincolo, che tiene uniti gl' interessi particolari, per garantirgli dalle offese: e queste offese non potrebbero mai evitarsi, se ogni uno non cooperasse per quanto può all' altrui difesa. Onde manca al suo

ſuo dovere chiunque può giovare ad altri, e non lo fa; perchè niega ad altri quell' ajuto, ch' egli ſteſſo può eſigere in caſo di biſogno.

Per me non ſo lodare l'uſo di oggidì, che ſi voglia laſciare impunita l'indifferenza di certi Uomini, i quali prima ſi contentano di veder andare a male un povero diſgraziato, che preſtarli un diſcreto ſoccorſo. Quanti Uomini di meno perderebbero la vita, e quante Donne di più ſalverebbero l'onore, ſe la carità faceſſe breccia nei noſtri cuori! Ma l'amor proprio talmente occieca il noſtro animo, che ci fa ſoltanto vedere quell' utilità, che giova a noi medeſimi, ſenza badare a quell' altra utilità, che ſenza noſtro danno può giovare al noſtro Proſſimo.

I doveri degli Uomini, che vivono in ſocietà, eſſer debbono reciprochi, coſicchè ogni uno riceva dall' altro il maggior utile, che ſia poſſibile. Chiunque manca a queſti doveri non può ſcuſarſi con dire, ch' ei vi-

viva indifferente, poichè l'indifferenza porta con se la barbarie, e la vita bestiale. Il fondamento della vita socievole deve essere la carità: quella dico, che modera l'amor proprio con l'amore, che dobbiamo portare a' nostri simili.

Quindi ne nasce lo zelo, che deve avere ogni uno di noi di soccorrere il nostro Monarca nelle guerre, e nelle altre turbolenze, che ponessero in iscompiglio lo Stato. Nè pure in questi casi sarebbe compatibile l'indifferenza, benchè si trattasse di mettere in sicuro la vita. Il primo nostro dovere è di pensare all'utile pubblico: e chi manca a tal dovere si addossa una macchia molto enorme, com' è quella dell' infedeltà. Che se i Muzj, e gli Orazj avessero pensato di questo tenore, la libertà di Roma, appena nata, sarebbe morta sotto il giogo de' Toscani.

Così pure spetta a noi l'adoperarci per utile, e difesa della nostra Patria, a cui non poco siamo tenuti, per aver-

verci dati i natali . Chi voleſſe ſottrarſi dalle cariche , da' Magiſtrati , e dalle contribuzioni , che ſeco porta la cittadinanza , mancherebbe all' ufizio di un vero e zelante Cittadino . L'indifferenza di coſtui , non ſolamente muove a ſdegno il reſto de' Compatrioti , ma provoca ancora la Giuſtizia a' più ſodi ed economici eſpedienti . Non parlo poi della taccia , che ſi acquiſta di Uomo inetto , e nato ſolo per ſe ſteſſo .

Dopo i doveri , che c' iſtigano alla promozione dell' utile pubblico , vengono di mano in mano tutti quegli , che c' invitano alla promozione dell' utile privato . Chiunque de' Cittadini può cooperare con l' abilità , o col denaro al vantaggio del ſuo Compatriota , deve farlo , ancorchè nol voglia . Le ricchezze , e le virtù perſonali ſono frutti della Società ; e perciò non è gran coſa , che chi le poſſiede ne faccia uſo a prò di eſſa . Meritamente i Politici danno il nome di *Beneficj* a queſte umane azioni , perchè da quel-

quelli ne deriva qualche vantaggio a chi gli riceve . Ma non sò poi capire , perchè non si chiamano *Maleficj* le malnate indifferenze , che direttamente si oppongono a doveri cotanto ragionevoli .

Per quanto son cari e lodevoli i beneficj nelle civili Società , altrettanto sono odiose ed evitabili le *Ingratitudini* . Il beneficio richiede di sua natura una grata corrispondenza , senza la quale languirebbe l' amor reciproco , dond' egli procede . Chi può dunque negare , che l' ingratitudine non sia un delitto molto dannoso alla Repubblica? Gl' Ingrati , oltre che si rendono indegni delle altrui munificenze , fanno sì , che il tesoro de' Beneficj vada a ristringersi anche per gli altri .

Un saggio Sovrano , ch' è il conservatore di quel sacro vincolo , che tiene uniti gl' interessi particolari di tutt' i Sudditi , non deve tollerare sì fatte mancanze . Ei deve , per quanto può , proscrivere il danno , e promuo-

muover l' utile, ancorchè si trattasse dell' utile, o del danno del minimo fra tutto il Popolo.

CAP. IX.

De' Delitti, che ledono la persona propria.

TRa gli altri Ufizj, che vanno anneſſi al carattere di un Ente ragionevole, vi ſono anche quegli, che riguardano la perſona propria, perchè li vietano quelle azioni, ond' egli ſteſſo ne può ricever danno, e l' obbligano a far quelle, ond' egli ſteſſo ne può ricevere il maggior utile poſſibile. Tanto è libero l' Uomo di poter fare ciò che vuole, che nè pure ha la libertà di poter fare quelle coſe, che ſolamente nuocciono a ſe medeſimo.

C' inſegna il Puffendorf, che l'Uomo è tenuto in primo luogo ad avere una perfetta cognizione di ſe ſteſſo, e di tutte le ſue inclinazioni.

De-

Deve proccurare di corregger quelle, che lo ſtraſcinano a' vizj, e promuover quelle, che lo portano alla virtù, ed all' onore. Onde avviene, che ſian delitti *la Superbia*, *il mal Talento*, *la Sfrenatezza*, *l'Ignoranza*, *la Doppiezza*, ed altre qualità perſonali oppoſte alla virtù. Chiunque traſcuraſſe di adempiere a tai Doveri, non ſolamente delinque; ma i ſuoi delitti ſono tali, che meritano il riſentimento di un pio e zelante Sovrano.

Così pure ſon delitti *la Prodigalità*, e la *Dappocaggine*; poichè chi profondeſſe le ſue ſoſtanze, o traſcuraſſe di acquiſtarle, anche manca a ſuoi doveri. Quando anche tal ſorta di gente non cauſaſſe altro danno, che quello del proprio ſvantaggio, pure non deve tolerarſi in un Governo ben regolato. E' noto a tutti, che dove regna l' ozio, trionfano i vizj, e dove trionfano i vizj, la virtù giace oppreſſa. Tal ſorta d' Uomini dovrebbe eſpellerſi dalla Società nel modo ſteſſo, come le pecchie diſcacciano i fu-

fuchi da' loro cupi, perchè niente contribuiſcono alla promozione del comune vantaggio.

La Miſeria in ſe ſteſſa non è punibile quante volte è figlia del caſo, e delle umane vicende; ma quando poi fuſſe figlia dell'ozio, ben ſarebbe degna di gaſtigo. Per lo che ciaſcun Uomo è tenuto ad apprendere qualche arte oneſta, onde poſſa procacciarſi il mantenimento per ſe, e per i ſuoi. Alcune Nazioni iſtituiſcono de' Magiſtrati, per invigilare su le operazioni de' Cittadini, e per vedere, di qual meſtiere eſſi vivono: ed in caſo che vi ſia gente inetta ed ozioſa, ſubito la ſeparano dal reſto del Popolo, e la mandano a travagliare in certi luoghi a tal fine deſtinati.

Nè ſolamente uno è tenuto a procurare il ſuo mantenimento; ma deve parimente garantirſi la ſalute. Quindi è, che ſon delitti anche i *Bagordi*, e le *Ubbriachezze*, che ſogliono render gli Uomini peggiori delle beſtie. Il farſi cavare i teſticoli, come

by Google

me fanno i Muſici; il ferirſi volontariamente, come fanno gl' Iſtrioni; e lo ſvellerſi i peli della barba, come fanno gli affettati Cicisbei, ſono azioni, che ſi oppongono a tal dovere. Così pure il non curare la propria guarigione nelle malattie pericoloſe, e 'l non ubbidire a' conſigli del Medico ſono azioni criminoſe a tal ſegno, che può eſtenderſi contro di eſſe la pubblica autorità.

Che direm poi del *Suicidio?* Vi ſarà per avventura chi voglia attribuire all' Uomo la facultà di ammazzar ſe ſteſſo? M. de Vultaire tra le altre ſue ſtravolte opinioni infilza ancora queſta, che un Uomo, caduto che ſia in uno ſtato miſero, può toglierſi da ſe ſteſſo la vita, per involarſi al dolore, ed all' angoſce di queſto Mondo. Piaccia al Cielo, che non cada coſtui in ſimili ſciagure, per non vederlo un tempo divenuto Carnefice di ſe medeſimo. Del reſto io ſtimo il Suicidio uno degli eccefſi più ſtravaganti, in cui può traſcorrere l' umano

no capriccio, mentre il Suicida si priva di un bene, che per dritto naturale è tenuto a conservarsi.

In fatti uno de' principali doveri, che ha l' Uomo inverso di se stesso, è quello di difendere al più che può il suo proprio individuo. La difesa per noi è naturale naturalissima, di sorte tale che tra tutti gli ufizj, che hanno i loro rapporti da Uomo ad Uomo, questo è il maggiore. Se ben le Leggi abbiano disarmate le mani de' privati, per alcanzare gli omicidj, pure non han potuto disarmarle, quando si è trattato di dover difendere la persona propria. Il dritto in se stesso è troppo privilegiato; nè vi sono Leggi umane, che lo possano limitare.

Chi credesse, che l' Uomo nasca libero, senza l' obbligo di dover dipendere da una suprema Divinità, potrà crederlo padrone di se stesso. Ma s' è vero, com' è verissimo, che noi riceviamo da Dio il nostro essere, chi può difficoltare, che il padrone di nostra

ſtra vita non ſia colui, che ce l' ha data? Io non ammiro, che gli Atei, e i Miſcredenti traſcorrano in queſti errori; ma ſtupiſco, che ſempre parlano di dritti, e di doveri, e poi non ſanno, quali ſiano que' doveri, che riguardano la perſona propria.

CAP. X.

De' Delitti di Fanatiſmo.

VI ſono ancora certi Delitti, che io chiamo *di Fanatiſmo*, perchè procedono unicamente dalla goffaggine di certuni, che non hanno il cervello troppo ſano. Se bene queſte umane azioni non ſiano talmente nocive alla Società, pure ſarebbe eſpediente, che da quella ſi eſiliaſſero. E ſe altro utile non vi fuſſe, ſi toglierebbero dall' ozio tanti Uomini ſfaccendati, che ſpendono il loro tempo in coſe d'inezie, e fantaſtiche.

In queſto genere di perſone ci ſi preſenta in primo luogo la Setta de'

Cabalisti: quegli dico, che a forza di numeriche combinazioni pretendono indovinar il passato, e prevedere il futuro. Non può credersi con quanta serietà attendano costoro a perdere il tempo in far quesiti, in formar piramidi, e tirar conseguenze, per indovinare i numeri del Lotto. Povero il Re, dicono francamente, se si ritrova la Cabala di Salomone. Ma quanto son essi i più poveri, che oltre di restar sempre con la borsa sprovveduta, cercano al più che possono di perdere anche il tempo, ed il cervello.

Un punto peggiori di questi son coloro, che vogliono profetizzare per via de' sogni. Chi credesse, che i fantasmi guasti e corrotti della nostra mente potessero rappresentarli cose vere, non sarebbe egli uno stolto? E pure di questi stolti n'è così piena la Terra, che tal fanatismo è divenuto presso che generale appresso gli Uomini. Nè solo gli Uomicciattoli, e le femminelle patiscono di questo male; per-

perchè ſe ne vede qualche ſintoma anche fra le perſone qualificate.

Non parlo poi de' *Teſaurizzanti*, i quali più di notte, che di giorno van roveſciando ſaſſi, e ſcavando antichi edificj, per ritrovare i teſori di Pluto. E ſe queſti ſi contentaſſero di adoperar le zappe, ſenza ricorrere agl' inganni, ſarebbe meno il male: ma ſogliono andar unite a tal meſtiere le truffe, e le ſuperſtizioni, così che per una vana ſperanza di arricchire ſi commettono i delitti più enormi. Fra queſti tali non regna tanto il fanatiſmo, quanto l' empietà, e 'l mal talento. Io per me li tolgo da queſta rubrica, e li conſegno in mano della Giuſtizia, affinchè dia loro que' gaſtighi, che ſtima convenevoli a' loro delitti.

Gran contraſegni di fanatiſmo trovo in coloro, che ſi laſciano ingannare da' falſi ritrovatori della Pietra Filoſofica. E piaccia al Cielo, che nel numero di queſti non vi abbian luogo gl' iſteſſi Filoſofi. Ella è una

luſinga molto dolce quella di poter convertire il ferro in oro, o di poterlo aumentare per via di certi ſegreti. Luſinga per altro, che ben può rinnovare nella noſtra fantaſia il miracolo di Mida; ma non che poſſa far credere ad Uomini ſenſati, che 'l Mondo abbia a riempirſi d' oro mediante la virtù d' una pietra.

Che ſi dirà delle *Profeteſſe di Egitto*, e degli *Aſtrologi giudiziarj*, che pretendono ſvelare i futuri accidenti della ſorte da' ſegni della mano, e per via delle Stelle? Coſtoro più di ogni altro muovono a compaſſione chi tiene il cervello ſano. Ma che ſi ha da fare? Ogni uno cerca di vivere col ſuo meſtiere. Quando però la Giuſtizia voleſſe prendere un ottimo eſpediente all'adempimento di un' opera veramente pia, dovrebbe coſtituire un luogo, dove ſi ſanaſſe il loro cervello. E detto luogo potrebbe chiamarſi *l' Oſpedale de' Pazzi di ſeconda claſſe*.

Non meriterebbero poi tant' agevolez-

lezza le *Streghe*, gli *Stregoni*, e gl'*Incantatori*, che riempiono il Mondo di magiche e ſtomachevoli ſuperſtizioni. Quantunque i di loro maleficj ſiano per lo più meri giuochi di fantaſia, pure avrebbero da trattarſi con un pò più di rigore dalla Giuſtizia. E' coſa da non crederſi, qual ſorta di empietà da queſti ſi commettano. Le Streghe particolarmente, benchè vantino di aver amico il Diavolo, e di poter fra le ombre della notte camminare il Mondo tutto, ed entrare a porte chiuſe in qualſivoglia palagio, il loro meſtiere per lo più non ſi riduce ad altro, che a ſedurre le povere Fanciulle, per farle ſdrucciolare ad una vita libertina.

Il Beccaria, e M. de Vultaire ſi ſono ſcandalizzati, che a tal ſorta di gente non poche volte ſia ſtata data la pena del fuoco. Quando fuſſe incerto, o immaginario il loro delitto, queſta pena ſarebbe per verità troppo crudele. Ma quando ſi verificaſſero le loro ſcelleraggini, meriterebbero altro

la Nazione. Per lo che ſono eſſi tanto antichi, quanto ſon antiche le Società medeſime. Fin dallo Stato di natura cominciaron gli Uomini a far patti, e convenzioni: ed affinchè tai patti aveſſero più vigore, inventarono il giuramento. Era per eſſi un delitto tanto enorme il violare un patto, quanto era enorme il commettere uno ſpergiuro.

Un ſaggio Principe, ſiccome ha l'obbligo di conſervar ſaldi gl'intereſſi de' Sudditi, così deve invigilare al mantenimento di queſti patti. Quindi ne deriva quel vaſto Dritto, che hanno i Sovrani di giudicare di tutte quelle liti, e differenze, che mantengono eſercitata la Ragion civile. Per lo che ſi ſentono eccheggiare i Tribunali di Teſtamenti, di Donazioni, di Mutui, di Obblighi, di Concordie, di Fidecommeſſi, di Legati, di Succeſſioni ec. Non può negarſi, che l'anima di tai contratti è la fede pubblica, e la privata: e quando manca la fede in una Società, vi manca la

cosa più essenziale, che la sostiene. Spetta dunque al Principe il mantenimento di questa fede.

Chi volesse malizioſamente negare un Mutuo, annullare un Contratto, o senza giusta causa cassare una Donazione, mancherebbe senza dubbio al suo ufizio. Da' Tribunali di oggidì non riportano costoro altra pena, che quella di essere astretti per via della Giustizia a mantenere le promesse. Ma oh! quante liti di meno vi sarebbero nel Foro, se si desse il condegno gastigo a chi cavillosamente procura di sottrarsi da' que' doveri, che volontariamente addossossi! La fede pubblica non tanto vacillerebbe, e gl' interessi particolari starebbero più saldi e più sicuri.

Una delle cause, che han fatta avvilire questa bella fede, è la soverchia stitichezza delle Leggi Romane. Sono tante e poi tante le cerimonie, e le solennità necessarie a convalidare un Contratto, che poche volte accade di restar fermo, che almeno non vi manchi

chi una di dette ſolennità. L'imperizia de' Notai molto vi contribuiſce a tai diſordini. Quindi è che ſi ſente allo ſpeſſo buttare a terra le Donazioni, contratavolare i Teſtamenti, ed annullare i Contratti, perchè vi manca una condizione, una clauſola, una virgola di quelle ordinate dalla Legge.

Ma quando ſi toglieſſero sì fatte ſofiſticherie, e ſi badaſſe ſolamente al ſodo, oh! quante liti di meno uſcirebbero nel Foro. La mala fede ſi vedrebbe alquanto bandita, ed i cavilli non ſarebbero sì frequenti nell'agitazione delle Cauſe.

CAP. XII.

De' Delitti in generale.

PEr formare un' idea generale de' Delitti, biſogna dividere le azioni umane in buone ed in cattive. Vi ſono di quegli, che vi numerano anche le indifferenti; ma chi bene le

analizza, nè riporterà parte alla prima, e parte alla seconda classe. Le azioni buone sono quelle, che noi chiamiamo *Virtù*, e le cattive sono quell' altre, che noi chiamiamo *Delitti*.

Se fosse lecito di entrare nel cuore umano, si vedrebbe ad evidenza, quanto sia vero quel detto della Divina Scrittura: *Che l' Uomo fin dalle fasce è inclinato al male*. Imperciocchè l' Amor proprio avendosi usurpato l' impero della nostra mente, tiene presa ed avvilita la Ragione. Quindi deriva, che sentiamo nel nostro animo dominar le Passioni, che sono le Ministre dell' Amor proprio: ed all' incontro star sopite le Virtù, che sono le Ministre della Ragione. E perciò vediamo nella Società più frequenti i Delitti di quel, che siano le Azioni virtuose.

Quanto sia nociva a noi stessi la corruzione del nostro cuore, quegli solamente lo può considerare, che si senta fomentar nell' animo qualche scintil-

tilla di virtù. Oltre che toglie quella bella corrispondenza, che deve passare tra l'Uomo e Dio, tira a turbare tutt'i rapporti, che tengono unita e conciliata la Società: Sparge i disordini dove altro non dovrebbe trovarsi, che ordine, e simmetria: Rende in somma simile a' bruti una Creatura, che dovrebbe sforzarsi al più che può di assomigliarsi a Dio, di cui è immagine.

E pure vi sono certi Spiriti forti, i quali vanno con Ulpiano ad apprendere il Dritto di natura nella Scuola delle bestie, per convertire in virtù le stesse passioni. Vorrebbero cancellare affatto l'idea de' Peccati, e diminuire il numero de' Delitti umani, per rendere più libero il corso alle loro coscienze. Ma non badano poi, che per secondare le proprie passioni, anderebbero a turbare, ed a confondere la civile simmetria. Che se tutti pensassero nella stessa guisa, ed operassero secondo le umane passioni, si vedrebbero in un momento le civili

Società in un totale disordine, e'l Genere umano uscir dall' ordine, e ritornare alla barbarie.

L'unica pena, che stimo propria per costoro, sarebbe di esiliarli fra' Selvaggi dell' America. Ivi avrebbero la libertà di uccider altri impunemente, ma col pericolo inevitabile di restarvi uccisi. Ivi potrebbero a loro bell' agio usurpar l'altrui; ma non avrebbero forze bastanti a garantire il proprio. Ivi potrebbero unirsi licenziosamente con qualunque Donna; ma non avrebbero il bel piacere di poter dire: *Questi son figli miei*. Dunque a che servirebbe questa loro libertà, se dovessero poi menare una vita per tutt' i versi barbara ed infelice?

Ma giacchè questa gente hà piacere d' istruirsi nella Scuola delle bestie, vorrei, che riflettesse attentamente, se fra le bestie vi si trovano que' disordini, di cui è capace l'umana malizia. Egli è certo, che gli animali non apportan danno a chi non ne apporta loro. Essi non hanno stimoli ve-

venerei, se non che in certi tempi, che deve propagarsi la specie. In essi non si trovano nè l'ambizione, nè la superbia, che talvolta son le cause di tanti mali. Spesso ancora sanno mostrare la loro gratitudine a chi lor faccia un qualche beneficio. Ecco dunque, che gli animali stessi non son capaci di certi disordini, a confusione dell' Uomo, ch' è dotato di raziocinio.

Ed ha da dirsi poi, che quelle umane azioni non meritino di esser punite, perchè sono uniformi alle leggi di natura? Si osservi di vantaggio come la Provvidenza ripari a certi mali, che ci vengono dalle bestie. I sorci vanno a morire fra gli artigli de' gatti, perchè dannosi a' seminati, ed alle case. Il lupo è perseguitato da' cani, come nemico degli armenti. L' ibide uccide i serpi volanti, perchè danneggiano i campi di Egitto. Siccome son puniti i trasporti delle bestie, che provengono dal puro istinto, quanto più deggion punirsi i trasporti de-

degli uomini, i quali perchè dotati di ragione dovrebbero conoscere, quali cose si possano, e quali non si possano fare.

Per quanto è vero, che i Principi, sian Vicarj di Dio in terra, ed amministratori della divina Giustizia, altrettanto è verissimo, che siano padroni di punire tutte quelle umane azioni, che ripugnano alla ragione. Io non niego per altro, che non sempre riesca prevenire, e gastigare tutti i trasporti, in cui può trascorrere l' umano Genere. Vi sono quelli, che restano sepolti nel fondo del cuor umano, o che restano confusi ed inosservati fra la corruttela delle umane vicende. Vi sono anche di quegli, che talvolta non possono, nè prevenirsi, nè gastigarsi senza che ne risulti un male maggiore. Ma quando il Principe fusse nel caso di poterli punire, può, e deve servirsi della sua autorità.

La massima fondamentale, che deve servir di base all' umana Polizia, dev' esser questa: Che se volesse darsi un

un perfetto ſiſtema alle coſe civili, non dovrebbe tollerarſi alcun delitto, benchè minimo. Un accorto Agricoltore, che voglia avvantaggiare i ſuoi ſeminati, converrebbe, che n' eſtirpaſſe tutte l' erbe cattive con ridurre le buone piante nello ſtato di poter rendere buoni frutti. Ma dove mai ſi troverà nel Mondo accortezza, che baſti a prevenire tutti i diſordini, che la malizia umana è capace ad introdurre fra gli Ordini civili? Con tutto ciò ſpetta al Principe di prevenire tutti quegli, che ſon capaci di prevenzione, e di gaſtigare tutti quegli, che ſon degni di gaſtigo.

Nel paſſato Secolo un Popolo ſettentrionale ſi ſollevò contro il proprio Principe per la rilaſciatezza de' coſtumi, introdotta in quella vaſta Nazione. Che s' egli aveſſe badato a correggerla a ſuo tempo, forſe ſtarebbe ancor ſalvo il ſuo Stato, e quel Popolo non ſi ſarebbe dato in preda a tanti errori. La Romana Repubblica fin tanto che mantenne l'integrità de'

co-

costumi, trionfò di tutto il Mondo. Ma introdotti appena il luſſo, la ſuperbia, e l'ambizione, andò tratto tratto ad oſcurarſi quell' antico ſuo ſplendore: e Roma la Regina di tutte le Nazioni divenne a poco a poco ſuddita e ſerva de' Popoli più barbari, che vedeſſe mai la Terra.

IL DRITTO DI PUNIRE.

LIBRO III.

CAP. I.

Delle Teorie pratiche ſpettanti al Dritto di punire.

NOn ſolamente ha da ſaperſi, da qual ſorgente derivi il Dritto di punire, e ſu quali delitti ſi diſtenda; ma deve ſaperſi altresì, come la Giuſtizia ha da regolarſi, per pu-

punire i delitti ſenza diſordini. In queſto più di tutto ſi è diſteſo il Marcheſe di Beccaria, perchè in queſto ha trovato maggior pabolo, e motivi maggiori, per difendere la cauſa dell' Umanità.

I. Un delitto, per meritare il gaſtigo, deve eſſer chiaro, e provato con prove validiſſime. Per queſto richiede l' ordine della Giuſtizia, che appena commeſſo un delitto, il Giudice faccia ſubito porre in pratica le più eſatte diligenze; prima per appurare la qualità del delitto, e poi per appurare chi lo ha commeſſo. Qualunque pena, che ſi daſſe ſenza queſte neceſſarie precauzioni, ſarebbe ingiuſta, ancorchè ſi trattaſſe di averla data a chi in effetto la meritava: Imperciocchè neſſun Reo può ſenſibilmente punirſi, ſe prima non ſia provato il ſuo delitto.

II. Richiedendo ogni buon Governo, che neſſun delitto reſti impunito, non deve traſcurarſi diligenza, per appurare il Delinquente. Il Beccaria in-

intorno a ciò è di contraria oppinione, volendo, che ſia inutile andar ricercando l'Autore di un delitto, che ſta ſepolto nelle tenebre. Fin tanto che aveſſe detto, che non è neceſſario l'appurare con la Tortura i delitti inappurabili, la propoſizione ſarebbe da ſuo pari: Ma che la Corte non debba prendere tutt' i poſſibili eſpedienti, per appurarli, non è propoſizione, che poſſa conferire alla pubblica felicità. Qualora i delitti ſi laſcino impuniti, ſenza praticare le più ſode diligenze, per trovare i Delinquenti, non s'impara ad altri il non commettergli, ma ſi avvertono a commettergli cautamente.

III. Le pene, qualora i delitti ſian provati, debbono eſſere inevitabili. Dice il Preſidente di Monteſquieu, che l'impunità de' delitti è la ſola cagione di tutt' i rilaſſamenti nella vita civile. Onde il laſciarſi impuniti i delitti è lo ſteſſo che animare gli Uomini a commettergli liberamente. E per ovviare a queſto inconveniente, deb-

debbon toglierſi tutt' i mezzi, per cui un delitto potrebbe rimanere impunito. Si deve reſtringere il Teſoro delle Grazie per parte de' Sovrani; ſi deve moderare il Dritto degli Aſili per parte delle Chieſe; ed i Magiſtrati debbon eſſere più vigilanti, e più ineſorabili.

IV. Le pene debbon eſſer pronte al più, che ſia poſſibile. Non dico io già, che ne' Governi moderati abbia d' adottarſi la prontezza de' Governi diſpotici, dove ſi giudica, e ſi gaſtiga ſenza forma alcuna di giudizio, e ſenza troppo diligenza nell' eſame. Ma la ſoverchia lentezza nel modo di giudicare ſuol eſſere dannoſa al Reo, ſenza produrre alcun buon effetto in perſona d' altri. Perciocchè la pena data ad un delitto già poſto in dimenticanza, eccita più toſto il Popolo al compatimento, che all' edificazione.

V. Le pene debbono infliggerſi ugualmente a tutti, ſenza dar luogo a tanti Privilegj, che ſoglion rendere in-

insolenti le persone privilegiate. Che che si dica il Montesquieu, il quale pretenderebbe, che ne' Governi moderati le pene sensibili debbano essere più dolci nelle persone nobili; io non vedo ragione, perchè la Nobiltà non debba soggiacere alle pene della plebe, quando commettono gli stessi delitti. Rispetto a ciò mi piace assai meglio l'oppinione del Beccaria, il quale considera i Sudditi tutti ugualmente dipendenti dalle leggi, e perciò tutti soggetti alle medesime pene.

VI. Le pene debbono essere al più che si può proporzionate a' delitti. Per lo che prima d' infliggerle bisogna ponderare la gravezza di quegli, ed a proporzione della gravezza misurare la maggiore o minore atrocità del gastigo. Siccome a' piccioli delitti si assegna una pena mite, così a' più gravi si diano le più atroci fino alla pena dell' ultimo supplicio.

VII. Il Giudice ne' Governi moderati deve giudicare secondo le Leggi, e secondo lo spirito delle Leggi.

Al-

Altrimente ſi giudica negli Stati diſpotici, in cui ſi ha per oggetto quaſi ſempre la volontà de' Principi, e poche volte la ragione. Queſta è la differenza, che paſſa tra il Governo diſpotico e 'l moderato: che in quello ſi governa per via delle Leggi ſcritte, ed in queſto ſi governa ſecondo il capriccio di chi comanda.

Queſte ſono le Teorie pratiche intorno al modo di punire. Sarà pregio dell' Opera il diviſarle con più diſtinzione prima che io ponga fine a queſto breve mio Trattato.

CAP. II.

Delle Informazioni.

PEr acclarare un Delitto, ſecondo la Ragion criminale, vi biſognano due principaliſſime coſe: La prima di appurarſi il Delitto *in genere*: e la ſeconda di appurarſi quello *in ſpecie*: Quella, per vedere, ſe veramente vi ſia il Corpo del Delitto; e que-

queſta, per ſapere, come, quando, e da chi ſia ſtato commeſſo.

Per fare tutto ciò, s' incontra in primo luogo un maſſimo inconveniente per parte de' Teſtimonj, che ſi chiamano all' eſame. Se in queſti caſi i Teſtimonj poteſſero eſſere tutti aſtuti, probi, e letterati, gran utile ne riceverebbe la Società. Ma il fatto è, che ſoglion eſſere quaſi ſempre gente ordinaria ed idiota, che o teme di dire quel che ſa, o aſſenta coſe, che non ſono mai accadute, o in un momento dice, e disdice, ammucchiando contraddizioni a contraddizioni. Se debba, o non debba a coſtoro preſtarſi fede, lo riſolva chi lo vuole, che io per me affatto mi ci perdo.

Ella è una pietà il vedere un povero Contadino in preſenza di un Subalterno, che torvo lo miri. Il meſchinello ſi crede l'Uomo il più perduto del Mondo vedendoſi in faccia ad un tetro perſonaggio, che con voci ſpaventevoli li faccia una ſola domanda. Tanto più creſce il timore e

la confusione, quando l'intuona nell' orecchio di volerlo mandar prigione, se non dice la verità. Ei parla intanto; ma che dice? Mescola il certo col probabile, e 'l vero col falso. Se il fatto sia genuino, o no, poco importa: Basta, che faccia armonia nella mente del Subalterno, che già l' Informazione è compita di tutto punto.

Mi compatiscano i Signori Scrivani, se credono, che sia questo il modo di disimpegnare le loro incumbenze. A che serve intimorire i poveri Testimonj, e talvolta trattarli come bestie da soma a forza di bastonate? O essi sono persone sospette per qualche dipendenza, che abbiano col Reo, ed allora non si deve far conto delle loro testimonianze. O pure non son sospette, ed in tal caso possono meglio con la dolcezza, che con la forza, ridurle a dire il vero.

Ma temo, che non è questo il motivo, che risveglia tanto zelo nel cuore de' Subalterni. A sì fatte informazio-

zione ſogliono precorrere certi intrichi, che vanno a riſolverſi con l'oro, e con l'argento. Non poche volte ſi ha l'impegno di far riſultare innocente il Reo, o reo l'Innocente: e perciò vi entra di mezzo la borſa del Mercante d'Iſcarioth, che fa per avventura mutar colore alle coſe. Povera verità, che vi è di mezzo in queſti caſi! E' indubitato, che la menzogna calca trionfante la polvere del Foro ad onta di tutte le lagnanze, che ne faceſſe l'innocenza.

Io ammiro, come negl'informi criminali ſi dà talvolta sì poco credito a' Teſtimonj, che veramente ſon degni di fede; e poi ſe ne dà tanto a gente mercenaria, che continuamente fa negozio ſul ſangue degl'innocenti! Dove ſi tratta della vita, e della libertà di un Cittadino, non dovrebbe la Giuſtizia eſſer tanto condiſcendente alle pruove da eſſi fatte. Quanti miſerabili han perduta la vita per via di un'impoſtura: e quanti ſcellerati vedono ancora la luce del dì ſotto il

carico d'infinite loro ſcelleratezze!

Se le Informazioni doveſſero prenderſi a dovere, dovrebbe toglierſi a' Subalterni tanta libertà nell'atto dell' eſame: In vece di eſaminare a ſolo a ſolo, e a porte chiuſe, dovrebbero diſtinarſi per Aſſiſtenti due o più perſone probe, che invigilaſſero a non far trapazzare i Teſtimonj: e ciò ſi potrebbe fare in ogni luogo, dove ſi prendeſſe di ſimili Informazioni. Se i Subalterni aveſſero a fronte chi lor daſſe ſogezione, non ſi potrebbe dar luogo a tant' imbrogli, e l'innocenza non ſi vedrebbe talmente trapazzata.

CAP. III.

Delle Domande ſuggeſtive, e della Tortura.

ACcade molte volte, che malgrado le diligenze praticate nell' eſame de' Teſtimonj, non giunge ad appurarſi la verità del fatto. Il Delinquente a' primi indizj ſi mette in ſicu-

ſicuro per mezzo delle carceri ; ma le prove ſono mancanti, e perciò non può dal Giudice profferirſi la ſentenza, ſe prima non s' impingua il Proceſſo con indizj più certi e più ſicuri. Dunque che deve farſi in queſti caſi?

In queſti caſi i Criminaliſti ſogliono ricorrere alle Domande ſuggeſtive, le quali ſono come quegli ſtrumenti, con cui s' intorbidano le acque poco chiare, affinchè meglio poi vadano a riſchiararſi. Si chiama il Reo avanti del Giudice, e li ſi fanno ſpezzatamente certe Domande, che in vece di toccare il genere del delitto, toccano ſolamente alcune ſue circoſtanze. Il Reo, per non farſi del male, o niega tutto, o pure niega parte accettando l'altra. Intanto o col negar tutto, o con l'accettar parte ſi confonde, e dice coſe, che lo dichiarano reo, perchè pugnano, e ſi contraddicono tra di loro.

Io per me non ardiſco di decidere, ſe queſto modo di eſaminare i Rei ſia o non ſia profittevole alla Ra-

gion criminale. So, che giova alcune volte all'appuramento del delitto; ma molte volte dichiara reo chi poi in fatti è innocente. Chi può credere, che gente idiota, forpresa dal timore, e dal dubbio di non confonderſi, voglia riſpondere adeguatamente ſenza cadere nelle contraddizioni? Speſſo accade, che queſti dicano coſe ſufficientiſſime a dichiararlo reo, quando che ſono innocenti innocentiſſimi. Una Domanda ſuggeſtiva richiedendo una pronta riſpoſta, potrebbe far contraddire anche l'Uomo più ſcaltro ed avveduto del Mondo.

Ma poſto che il Reo non riſponda adeguatamente alle domande, e che cada nelle contraddizioni, ecco altre maniere di appurare la verità. Avendo egli contraddetto nell'eſame, già ſono in campo gl'indizj a Tortura: e perciò deve porſi ne' tormenti, per farli confeſſare, quale ſia la vera di due depoſizioni contraddittorie. Già ſi condanna il Reo a ſofferire i tormenti più crudeli, affinchè il dolore li fug-

ſuggeriſca a dir coſe, che debbono eſſer cauſa dell' ultima ſua ruina.

Se finora mi ſon oppoſto alle dottrine del Beccaria, queſta volta non poſſo non approvare la ſua oppinione, perchè veramente parla da ſuo pari. Se la Tortura ſi bandiſſe un poco più da' Tribunali di Europa, ſarebbe un' eſpediente molto proprio alla dolcezza de' tempi, in cui viviamo; poichè vi ſi vedrebbero intieramente banditi que' reſidui, che ha tramandati la barbarie, e la tirannide de' Secoli già ſcorſi. Si vedrebbe in ſomma bandita una ſpecie di eſame, che non tanto giova, per convincere il reato, quanto per opprimere l'innocenza.

In un ſol caſo ſtimerei ragionevole la Tortura; ed è quando il Reo ſia già convinto, e che non voglia manifeſtare gli altri Rei, che furono ſuoi compagni nel medeſimo delitto. Che voglia uno negare il ſuo reato, è tanto ragionevole per quanto è naturale la propria difeſa: Ma che voglia occultare i delitti di un' altro è coſa,

che direttamente ripugna alla ragione. Il Reo è tenuto per quanto può a diſſimulare il ſuo misfatto fino a tanto che non ſia convinto; ma dato che ſia convinto, non deve eſentar gli altri da quel gaſtigo, che per lui è fuor d'ogni dubbio.

CAP. IV.

Le pene debbono eſſere inevitabili, e pronte.

DIce bene il Preſidente di Monteſquieu, che niuna coſa tanto contribuiſce ad aumentare i delitti su la Terra, quanto l'impunità. Per quanto le pene impediſcono il corſo agli umani traſporti, altrettanto l'impunità ne accreſce il moto, e gli rende più frequenti. Onde per impedire un tal moto a' delitti, le pene debbon eſſer certe ed inevitabili.

Ciò poſto, non ha ragione di dire il Beccaria, che non ſia d'uopo di tante diligenze nell'eſame, quante vol-

volte il delitto ſia nell'oſcuro. Imperciocchè il traſcurare ogni poſſibile diligenza è lo ſteſſo che proteggere l'impunità. Non ſempre il delitto ſi paleſa da ſe ſteſſo, perchè la malizia umana per quanto può procura di occultarlo. Sicchè i mezzi per appurarlo, purchè ſian proprj, non devono traſcurarſi, per non mancare ad un dovere, a cui è tenuto ogni uno di que', che in Terra ſon Miniſtri della Giuſtizia.

Così pure trattandoſi, che 'l Reo vada fuggiaſco, per non cadere in mano della Corte, non deve un Giudice ſtarſene ſpenſierato, ancorchè manchi la parte offeſa, che lo muova a forza di denaro. Nelle coſe criminali l'intereſſe è più del Pubblico, che del privato. O accudiſca, o non accudiſca la parte offeſa, ſempre è neceſſario, che 'l Reo ſi prenda, e che 'l delitto ſi puniſca. Che ſe in tutti i delitti ſi aſpettaſſe, che l'offeſo compariſſe in giudizio, molto pochi ſarebbero que' delitti, che reſterebbero

puniti. Ed intanto il Pubblico reſterebbe eſpoſto a continui inſulti.

Molte volte è preſo il Reo, e provato il ſuo delitto; e pure ſi trova una ſtrada a poterlo ſalvare. E' poſſibile? E pure così è. Vi è un metallo di tanta attività agli occhi ed alla mente de' Giudici, che abbaglia la viſta, confonde la fantaſia, e fa, che tutto il nero ſi converta in bianco. Baſta che il Reo ſtia provveduto di queſto metallo, che già ſi è trovata la maniera di purgare il ſuo delitto. In queſto caſo non ſarà mai così ben compilato un Proceſſo, che in quello non ſi trovi una nullità, una contraddizione, o una incongruenza, che baſti a ſalvar quel Reo dalla pena.

Chi non ha denaro biſogna che ricorra all'ingegno, ſe li preme il metterſi in ſicuro; perchè altrimente la pena ſi eſeguirà ſenza fallo. Un Reo, che ſtia nelle carceri non penſa ad altro che a trovar la maniera, come poſſa volar fuora: e ſe ſogna la notte, queſto è l'oggetto, che per lo più

li passa per la mente. Egli è impossibile, che dopo tanto pensare non trovi finalmente la strada di liberarsi da que' ceppi. Quindi è, che si trovano il più delle volte scassate le carceri, e i prigioni tornati in libertà. Sciocco quell' uccello, che voglia ricader ne' lacci quando accada, che una volta abbia ripresa la campagna.

Spesso accadono così fatti inconvenienti, perchè spesso i Signori Ministri si dimenticano del loro ufizio. A che serve il trattenere tanto tempo impedito un povero Delinquente? O il suo delitto non è provato, ed in tal caso vuole ogni dovere, che si riponga in libertà. Se poi il delitto è provato, perchè non si punisce? Il punire un miserabile dopo averli fatto soffrire molti anni di penosissima carcere, è lo stesso che punirlo doppiamente. Sente dirsi, che molti anni di carcere criminale farebbe più impressione della morte, se non vi restasse la speranza di salvar la vita.

Sicchè l'infallibilità delle pene vuo-

le in ſua compagnia anche la prontezza: perciocchè fra tanto che 'l Popolo mantien freſca l'idea del delitto, ſempre ſi commove in vederlo punito. Ma quando accade, che ſia punito un delitto già poſto in dimenticanza, li vien compaſſione del Reo, e ſi muove ad ira contro il Magiſtrato. Le pene non tanto ſi danno per punire il Reo, quanto per avvertire ad altri a non commettere di ſimili delitti. Ma queſto eſemplo fa poca impreſſione in quelle menti, dove l'idea del delitto ſia già cancellata.

CAP. V.

Le Remiſſioni, le Grazie, gli Aſili, e le Protezioni.

QUantunque ſia un ottimo eſpediente, che i Delitti non reſtino impuniti, pure s'incontrano certi oſtacoli, che ligano le mani alla Giuſtizia: e per mezzo di quelli, ſe non rieſce a' Delinquenti di ſfuggir le pene,

ne, si lusingano almeno di poterla evitare. Gran impulsi ha verso il male chi nudrisce questa vana lusinga.

Non può capirsi, perchè meriti di essere perdonata, o almeno raddolcita la pena, qualora il Reo ottenga la Remissione dalla parte offesa. Chiunque perdona al suo nemico, non può difficoltarsi, che fa un' azione meritoria appresso Dio, ed è padrone di rimettere tutto il danno, che li sia stato apportato nella persona, o nelle robe. Ma quantunque il danno sia caduto su 'l privato, l' offesa ciò non ostante è del Pubblico: e perciò non può mai raddolcirsi la pena minacciata dalle Leggi, benchè vi fussero cento Remissioni della parte offesa.

Quel, che non può la persona privata, lo può sì bene il Monarca, a cui stà confidato l' interesse di tutta la Nazione. Quindi ne deriva la facoltà di dispensar le Grazie, la quale è propria del Principe, come arbitro e dispositore di questo pubblico interesse. Ma pure questo tesoro deve

aprirſi poche volte, affinchè la luſinga di ottener la Grazia non renda inſolenti le perſone inclinate al male. Queſto teſoro dovrebbe aprirſi ſolamente per quegli, che o per meriti perſonali, o per ſervigj preſtati al Pubblico ſe ne rendeſſero degni. Per quegli, che o per diſgrazia, o per qualche compatibile motivo traſcorreſſero in qualche errore, pure dovrebbe aprirſi; ma poche volte.

I ſacri Aſili già ſono ſtati riconoſciuti alquanto pregiudizievoli alla Società per i molti delitti, che accadevano con la ſperanza di trovare in qualche Chieſa il proprio ſcampo. In fatti ſi è contentata la S. Sede di limitare alcun poco il Dritto degli Aſili, per dar riparo a tanti inconvenienti. Ma ſe ſi limitaſſe un poco più, maggiore ſarebbe l'utile, che il Pubblico ne riceverebbe. Egli è ragionevole, che la S. Madre Chieſa protegga i ſuoi Figli, i quali per puri traſporti di fantaſia cadano in qualche errore: Ma ripugna altrettanto alla ra-

ragione, che debba difendere certi Figli diſcoli, che cadono e ricadono ne' più barbari e licenzioſi eccesſi.

Nè pure deggion lodarſi le protezioni di certi Principi, e Repubbliche, le quali ricevono con indifferenza ne' loro Stati certe perſone, che mutano Cielo, per non pagare il fio delle loro ſcelleraggini. Queſti accidenti ſogliono avvenire allo ſpeſso o in perſona di Ufiziali, che rubano il pubblico Erario, o in perſona di Mercadanti, che falliſcono malizioſamente con l' altrui denaro in ſacca. Non mancano anche di quei, che o per barbari Omicidj, o per Ratti commeſſi in perſona di oneſte Donzelle, o per Aſsaſſinj mutano Cielo. Se coſtoro meritano protezione, lo laſcio conſiderare a quegli Uomini penſatori, che ſanno contrapeſare l'utile col danno, che ne deriva.

Dice bene il Beccaria, che ſe voleſsero prevenirſi i delitti, non dovrebbe a' Delinquenti laſciarſi un palmo di terra in tutto il Mondo, dove ſtaſ-

ſe

ſe in ſicuro la loro libertà. Con l'ammettere nel proprio Stato Uomini diſcoli, la Società non può riportarne che incomodi e ſvantaggi. Il meglio ſarebbe, che queſti tali ſi rimandaſsero al proprio Principe, o che almeno ſi cacciaſsero da' confini, perchè così non avendo ſperanza di poterſi ſalvare in alcun angolo del Mondo, penſerebbero a dar freno alle loro sfrenate paſſioni.

CAP. VI.

Se le Pene deggian eſſer uguali per tutti.

UNo de' motivi, perchè gli Antichi dipinſero la bilancia in mano della Giuſtizia, sì fu, perchè deve ugualmente a tutti diſtribuire sì le pene, che i premj. Non fa buon ſuono in un Governo moderato, che le pene ad altri ſi accreſcano, e ad altri ſi addolciſcano, quando i delitti ſono gl' iſteſſi. Imperciocchè la qualità

lità della pena deve sempre camminar di paro con la qualità del delitto.

Il Montesquieu, che ha volsuto situar l' Onore per primo fondamento delle vere Monarchie, si è indotto a credere, che le persone nobili non debbano soggiacere a certe pene, a cui soggiacciono le persone plebee. Perciò fa uscire in campo una gran folla di Privilegj talvolta veri, e talvolta ideali, per dare ad intendere, che la Nobiltà debba riguardarsi dal Principe con un occhio particolare, come quella, che maggiormente contribuisce a sostenerlo in Trono. Quindi poi ne deduce la necessità di dover mitigare le pene in persona di costoro, e di tener sovvente aperto il tesoro delle Grazie.

Ad un Autore, cui piaccia commendar le cose quali sono per lo più, e non quali esser dovrebbero, potran piacere queste sue ragioni: Ma un Uomo, che pensi per diritto, non potrà restarne persuaso. Le persone nobili devono contraddistinguersi nelle azio-

azioni buone, e non già ne' delitti. Se i delitti in persona de' Plebei meriterebbero una pena mite, ne' Nobili la meriterebbero maggiore, perchè quanto più stanno prossimi alla persona del Principe, tanto più dovrebbero star oculati a non trascorrere ne' misfatti.

Qual disordine non sarebbe quello di punire un Plebeo, che commetta un furto di pochi ducati, e poi dissimulare i furti di migliaja, che talvolta si commettono da persone Nobili? Qual Giustizia comporterebbe, che un miserabile sia punito di uno stupro commesso con una sua pari, e che poi ne restino impuniti tanti e tanti, che violentemente si commettono da' Nobili? Qual ragione è quella, che una persona ordinaria debba morire per un Omicidio, ed all' incontro un Nobile non debba morire per molti Omicidj studiosamente commessi?

S' inganna il Montesquieu, se crede, che la sicurezza di un Regno pos-

sa

ſa ſtar ferma sù piedeſtalli così ſtorti, e diſordinati. Quando ſtanno inferme in un corpo le membra principali, è impoſſibile, che tutto il reſtante non marciſca nella ſteſsa malattia. E dove tutto il corpo patiſca di qualche male, non può eſsere, che il Capo non ne riſenta continui travagli. Voglio dire perciò, che 'l Principe deve più di tutto badare alla guarigione delle parti principali, perchè da quello ſi comunica alle altre quel morbo peſtifero, che infetta la Società.

Fin tanto che ſi dice di doverſi mutare in perſona de' Nobili certe pene, che ſon proprie de' Plebei, il buon ordine lo vuole, e la ragione mel perſuade. Non è fuor di dovere, che la Galera in perſona di quegli ſi muti in Rilegazione: perciocchè fa più impreſſione là Rilegazione a' Nobili, che la Galera a' Plebei. Ma quante volte un delitto negli uni ha da punirſi, e negli altri ha da diſſimularſi, non può eſsere a meno, che la corruzione non divenga generale, e forſe

se ancora dannosa alla Ragione di Stato.

CAP. VII.

Le pene debbono essere proporzionate a' delitti.

FIn quì si è parlato della prontezza, e dell'infallibilità delle pene. Resta a parlare presentemente, che dette pene, per esser giuste, debbono essere a' delitti proporzionate: poichè questo Dritto, benchè grande sia, deve però mantenersi fra certi limiti secondo la minore, o maggiore gravità de' delitti medesimi. Tutto ciò, che non giugne a questi termini, è difetto; e tutto ciò, che gli oltrepassa, è usurpazione.

Le pene, che sono in uso ne' Dominj di Europa, dove regna l'umanità, sono la Multa, le Carceri, l'Esilio, il Presidio, la Deportazione, la Galera, la Corda, la Flagellazione, e la Morte. Oltre di queste vi hanno di

di altre pene, che ſono in uſo, quale in un luogo, e quale in un altro, per il compenſo di certi delitti, i quali dove più, e dove meno ſembrano gravi. Ma le pene più generali ſono le di ſopra eſpreſſate, come quelle, che ſono in uſo appreſſo la maggior parte delle Corti Europee.

La Multa ſembra la pena più mite, per ridurſi a pena pecuniaria; ma queſta ha biſogno di altra proporzione, perchè talvolta è mite per i ricchi, e grave per i poveri. La pena delle Carceri, quando ſia diſcreta, è di un grado più grave della Multa. L' Eſilio creſce un pò più per la privazione della Patria. La Fruſta creſce di molto all' Eſilio, perchè oltre di eſſer pena ſenſibile, produce ancora una taccia d' infamia in rapporto all' opinione degli Uomini.

La pena del Preſidio è maggiore della Fruſta, perchè oltre l' infamia vi è la privazione della libertà. La Deportazione nell' Iſola creſce un grado di più, perchè vi ſi aggiunge la lon-

lontananza dal Regno. Quella della Galera cresce a misura che cresce il trapazzo per le fatiche, che si soffrono e per terra, e per mare. La Corda avanza di assai per i dolori acerbi, e per lo slogamento dell' ossa. La Flagellazione, se non va di paro, va poco dietro. La morte finalmente è la pena più grave, perchè priva della vita, che per gli Uomini è la cosa più cara di tutte le altre.

Or tutte queste pene debbono porsi a fronte de' delitti, e deve a ciascuno di essi adattarsi quella pena, che sembri la più proporzionata. Però questa proporzione non ha da regolarsi soltanto in rapporto alla qualità della pena; ma ben anche ha da regolarsi in rapporto alla estensione del tempo. Se bene la Galera sia peggiore del Presidio, ciò s' intende quando l' estensione del tempo è uguale: perchè se la prima sarà di cinque anni, e 'l secondo si stenderà a 15., in questo caso la pena del Presidio avanzerà di molto quella della Galera.

A proporzione che aggravano le circoſtanze de' delitti, così del pari deve avanzare la qualità, e l'eſtenſione delle pene. E qualora le circoſtanze lo richiedano, poſſono unirſi più pene per compenſo di un ſolo delitto. Se per eſempio un Delinquente per un' attentato fatto contro la perſona di un Uomo privato merita la morte, per l' attentato fatto contro la perſona del Principe merita aſſai di più. L'ingiuria fatta al Principe non è da porſi a paragone con l' ingiuria fatta ad un privato. La pena in queſti caſi deve creſcere a proporzione che creſce la grandezza di un Principe in rapporto al ſuo Suddito.

Sicchè, per oſſervare un'eſatta equità nella miſura delle pene, biſogna prima conoſcere le differenze de' delitti. Non ſarebbe equità quella di dare una pena più grave ad un delitto più leggiero, ed una pena più mite ad un delitto più grave. Il Popolo ſpettatore, quando ſapeſſe, che quella pena, che ſi dà al Reo, è ſpro-

por-

porzionata al delitto, in vece di corriggere le ſue paſſioni non penſerebbe ad altro, che a borbottare contro il Giudice, che ha profferita quell' ingiuſta ſentenza.

CAP. VIII.

Se nel Dritto di punire abbia luogo la pena di Morte.

MA ſorge quivi una difficoltà, ſe il Principe poſſa punire con pena di morte. Il Signor Marcheſe di Beccaria nel ſuo Trattato dei *Delitti e delle Pene* avendo preſo a far le parti dell' Umanità, vorrebbe cancellarla dalla liſta delle pene, come quella, che oltrepaſſa ogni umano Dritto, e che non ha mai reſo migliore il Genere umano.

Io per altro non trovo ragion baſtante, per cui la pena di morte debba cancellarſi dal numero delle pene. Ella a me pare tanto neceſſaria, che ſenza di eſſa le altre pene ſarebbero inu-

inutili a frenare l' umana alterigia. Io lodo, che 'l Beccaria conservi un cuor sì tenero verso l' Umanità: Ma dubito, che per risparmiare il sangue de' Rei, non facesse spargere con prodigalità il sangue degl' Innocenti.

Per tre motivi vorrebbe l' Autore, che si abolisse questa pena. 1. Perch' ella non ha luogo nel Dritto di punire, essendo che un tal Dritto procede da un certo patto sociale fatto dagl' Uomini, i quali non potevano dare al Principe una facultà sì pregiudiziale al proprio individuo. 2. Perchè la pena di Morte è stato un puro ritrovato della Tirannide, ed un residuo del Barbaresimo. 3. Finalmente, perchè detta pena non è, nè utile, nè necessaria, essendo che non ha mai resi migliori gli Uomini.

Rispondo al primo motivo, che se il Dritto di punire fusse derivato da un certo patto sociale fatto dagli Uomini, non solamente dovrebbe cancellarsi la pena di Morte, ma ben anche qualsivoglia altra pena: percioc-

chè

chè gli Uomini a niuna pena potevano volontariamente aderire, non che ſolo alla pena capitale. Ma il fatto ſtà, che 'l motivo principale di queſto Dritto è ſtata la Neceſſità, e non già mai la volontà degli Uomini: e ſiccome la Neceſſità ha voluto, che i minori delitti ſoggiaceſſero alle pene minori, così pure ha voluto, che i maggiori doveſſero ſoggiacere alle pene di Morte.

Che la pena capitale ſia un ritrovato della Tirannide, ed un reſiduo del Barbareſimo, io non trovo ſtrada a potermene perſuadere. Leggo, che Dio ſteſſo ha data agli Uomini una tale facultà: e volle confirmarla a voce a Noè Padre e riſtauratore di tutto il Genere umano, affinchè apprendeſſe chi nol ſapeva, ch' egli governava tutto il Mondo, e non già ſolo il ſuo Popolo eletto. Oltre di che non ſi troverà mai nelle antiche Storie, che ſia ſtato riputato Tiranno chiunque ha puniti con pene capitali i maggiori delitti; ma bensì Tiran-

no era riputato colui, che ſenza giuſte cauſe faceva morire i proprj Sudditi.

Tanto meno io poſſo capacitarmi, che le pene capitali non ſiano, nè utili, nè neceſſarie, come dice l'erudito Scrittore. Sia vero quanto ei cenna di quelle Nazioni, le quali ſi governano, e ſi ſono governate ſenza dar luogo all' ultimo ſupplicio: Ma biſogna riguardare i coſtumi, le inclinazioni, e i pregiudizj de' Popoli ſoggetti. In Roma ſi dava l'eſilio in luogo della morte, perchè a' Romani la perdita della Patria diſpiaceva molto più, che la perdita della vita.

Ma in Europa, dove non ſi vive con queſti pregiudizj, ogni altra pena, che ſi minacci a' Delinquenti, non potrà mai far tanta impreſſione nell'animo umano, quanto la perdita del proprio individuo. Per prevenire i delitti niuna pena è tanto efficace quanto quella, che fa la maggiore impreſſione. E ſe ſtaſſe in libertà del Reo di ſcanzare la pena di morte, ſi con-

tenterebbe di ſoggiacere a qualunque altra, benchè più dura e tormentoſa. La ſervitù perpetua farebbe ſpecie ad un Uomo nato fra i comodi; ma non così a quegli, che vivono quaſi ſempre in compagnia della miſeria.

Mi ſi può riſpondere, che il Principe abbia tal podeſtà ſolamente ne' caſi eſtremi; o quando ſia in pericolo il ſuo Stato, o che non vi ſia altro eſpediente, per frenare lo ſpirito intemperante del ſuo Popolo. Ma io ripiglio, che 'l Principe o ha, o non ha queſta podeſtà. Se l' ha, biſogna vedere da chi l' ha ricevuta. Dal Popolo, non credo; poichè ſe queſto non glie l' ha data ne' caſi, che falliſſe un Cittadino ſolo, tanto meno glie l' avrebbe data, per gaſtigare il fallo di molti. Se poi l' ha ricevuta da Dio, ſiccome poteva riceverla per i caſi eſtremi, così pure poteva riceverla per i caſi intermedj.

Ma giacchè dice il dotto Autore, che il Principe in certi caſi eſtremi ha

ha ſolamente la podeſtà di punire con pena di morte, e non già mai il dritto, vediamo un poco, qual differenza paſſi fra dritto e podeſtà. Supponghiamo con lui, che 'l dritto ſia quello, che procede dalla volontà de' Sudditi: vorrei ſapere, donde proceda la podeſtà. Se procede dal volere de' Sudditi medeſimi, ella non può eſſere che una coſa ſteſſa col dritto. Se poi voleſſe, che la podeſtà proceda da Dio, riſpondo, che avendo il Principe queſta podeſtà, niente l' importa, che per punire con pene di morte, non abbia quel Dritto, che ha da procedere dalla volontà de' Sudditi.

Sicchè la pena di morte ſempre ſarà in uſo nel Mondo, perchè ſempre ſarà utile e neceſſaria. Che poi di queſta pena ſe ne faccia qualche abuſo, ogni uno lo dice a piena bocca: Che la medeſima ſol tanto debba darſi a' delitti, che veramente la meritano, ogn' uno lo capiſce. Reſta ſolo, che chiunque amminiſtra Giu-

ſtizia lo metta eſattamente in pratica, ſecondo ogni Dovere preſcrive, e comanda.

CAP. IX.

Se il Monarca poſſa giudicare ne' Giudizj criminali.

NOn baſta, che ſi niega al Re il dritto di punire con pena di morte: ſi vuole ancora, ch' e' non poſſa aſſiſtere, nè decretare nelle Cauſe criminali. Il Preſidente di Monteſquieu ha promoſſa queſta oppinione: e 'l Marcheſe di Beccaria, come ſeguace del Monteſquieu, di buon animo vi ſi è ſottoſcritto.

Per ſoſtenere queſta loro oppinione, ſi hanno figurato, che ne' Giudizj criminali il Principe ſia la parte offeſa, e 'l Reo l' offenſore: Perciocchè avendo il Reo commeſſo un delitto, è come aveſſe offeſe le leggi, e con eſſe il Principe, che le ha formate. Quindi ne cavano la conſeguenza che per

per giudicare in tali cauſe vi bilogni eſſenzialmente un Magiſtrato; perchè in altro caſo parrebbe, che il Re eſſer voleſſe nel tempo ſteſſo, e Giudice, e parte.

Io per me non ſo capire, perchè la parte offeſa ha da cadere in perſona del Principe. Vero è, ch' ei diſpone, e promulga le leggi; ma queſte leggi riconoſcono un altro Autore, da cui l'umano Genere le ha direttamente ricevute. Sicchè l'offeſa è propriamente di colui, che n' è ſtato il primo autore. Il Principe in riguardo a Dio altro non è che un Miniſtro viſibile, il quale ha la facultà di vendicare ſenſibilmente le offeſe del ſuo Principale.

Chi può mai dubitare, che il Monarca non ſia Giudice del ſuo Popolo? Si oſſerva in più luoghi della Scrittura, che ſempre i Monarchi profferivano le ſentenze, le quali appena profferite, ſi eſeguivano ſenz' appellazione. Ma laſciamo ſtar da parte gli Ebrei, che vivevano ſotto il governo

Teocratico, e paſſiamo alle Nazioni, che vivevano ſotto le Monarchie. Se ſi rivolge ſoſſopra la Storia de' Greci, e de' Romani, ſi troveranno mill'eſempj de' Principi, che hanno giudicati i loro Sudditi.

Già preveggo la riſpoſta, che mi ſi può fare. Vorrà dirmi il Monteſquieu, che perciò ſi dicevano tirannici gl'Imperj di quel tempo, perchè i Re decidevano a loro arbitrio: Ma ſecondo a me pare, queſta ragione non è legittima. Non perciò ſi diceva Tiranno un Monarca, perchè decideva da ſe ſenza dipendere da' ſuoi Miniſtri; ma perchè decideva a capriccio, e contro ogni dovere di Giuſtizia. Ma dato, che un Monarca governi per le vie della ragione, benchè non dipenda da' Magiſtrati, non per queſto potrà dirſi Tiranno.

Per maggiore intelligenza del mio argomento, vorrei, che ſi eſaminaſſe un pò meglio, coſa ſiano in ſe ſteſſe le Leggi? Mi riſponde il Beccaria, che ſiano *le condizioni, con cui gli Uo-*

mi-

mini ſi unirono in ſocietà. Quando anche fuſſe così, l'offeſa ſarebbe del Pubblico, che formò le Leggi, e non già del Principe, che n'è il conſervatore. Ma io direi, che dovrebbero più toſto conſiderarſi come *tante norme, per regolare la noſtra vita ſecondo i veri dettami della ragione*. Ma o ſi prenda l'una, o l'altra definizione, il Principe non ſi potrebbe chiamar offeſo più di quello, che reſti offeſo ciaſcuno di tutto il Popolo.

Vediamo in effetto, che dove ſi tratta di amminiſtrazione di giuſtizia il Principe è quello, che crea i Magiſtrati: Egli ſtabiliſce gli Avvocati per la difeſa de' poveri Delinquenti: ed a lui ſi ricorre in caſo che 'l Giudice faceſſe qualche torto. Se dunque ne' Giudizj fa figura di parte offeſa, qual congruenza ſarebbe quella, che la parte offeſa debba creare il Giudice, ſtabilire l'Avvocato agli offenſori, e proteggere quegli ſteſſi Rei, che han tirato ad offenderlo?

Il riſultato di queſte mie ragioni

è, che 'l Principe non può far figura di parte offesa ne' Giudizj. Egli può dirsi vero Giudice del suo Popolo, e potrebbe, quando volesse, giudicarlo anche nelle Cause rimarchevoli. Ma perchè ne' Governi moderati si giudica a seconda delle Leggi, per questo non riesce ad un regale Personaggio l'attendervi di persona: e questa è la ragione, per cui a detti ufizj vi sono sostituite persone probe, capaci, e letterate.

CAP. X.

Dell' ufizio de' Giudici.

SIcchè tutto il carico, che sarebbe propriamente del Principe nella decisione delle Cause criminali, vien addossato a que' Personaggi, che noi chiamiamo *Giudici*. Val quanto dire, che i Giudici ne' Giudizj criminali han l' obbligo di adempiere a quel tanto, che dal Sovrano lor viene incaricato. Ma non possono uscire da' li-

limiti ad essi prescritti, senza offendere gravemente i Dritti della Sovranità.

Se negli Stati dispotici non vi è maggior delitto per un Giudice, che quando si oppone alla volontà del Principe, tanto più gravissimo è il delitto per que' Giudici, che nelle Monarchie non osservano le Leggi. Avvegnachè le Leggi sono quelle, ch' esprimono la volontà del Capo ne' Dominj moderati; ma con questa differenza in riguardo a' dispotici, che tal volontà vi sta espressa come dev' essere, e non com' è in fatti. Onde il Giudice decidendo contro le Leggi, delinque assai più di quel, che possa delinquere un Giudice nello Stato dispotico; conciossiachè questo contradisce ad una volontà capricciosa, e quegli ad una volontà morigerata.

Posto che il delitto sia provato, e'l Reo preso e convinto, tocca al Giudice il decidere, qual pena li si debba dare. Però non solo deve aver le Leggi avanti gli occhi, ma Dio an-

cora, e la propria coscienza, affinchè la decisione non sia per riuscire o troppo grave, o troppo mite in rapporto alla qualità del delitto. Fanno bene alcuni Sovrani a non permettere di eseguirsi sentenza, che non passi prima sotto gli occhi proprj. Un Giudice in questi casi pensa meglio al suo dovere, e procura quanto più può di astenersi da certe dipendenze, che lo farebbero deviare fuor de' limiti della sua commissione.

Ma quando s'incontrasse un qualche caso, a cui niuna Legge cada a livello, il più, che possa fare un Giudice, è d' interpretare la mente del Principe. Ma pure la ragion vuole, che prima di eseguirsi la sentenza se ne avanzi a lui la notizia, acciò che v' interponga la sua autorità. Così facevano i Pretori delle Provincie in tempo de' R. Imperatori, i quali rispondendo alle loro domande, ne formarono quelle Leggi, che nel Codice vediamo compilate. Così pure si praticava un tempo in molte Nazio-

zioni Orientali, che avevano qualche buona norma ne' loro coſtumi; e tal anche ſi pratica oggidì in quaſi tutti i Governi di Europa.

Si faccia il dubbio, ſe un Giudice poſsa giudicare contro la forma di quelle Leggi, che non ſono uniformi alla ragione. Nelle Scuole ſi direbbe di nò, toccando al Principe di correggerle, e moderarle, qualora vi ſi ſcorga alcun difetto: Ma nel Foro ſpeſſo ſi oſſerva l'oppoſto, andando giornalmente in diſuſo le Leggi vecchie prima di venir le nuove. Queſto vuol dire il giudicare contro la volontà del Sovrano, e l'arrogarſi una facultà, che da niuno mai è ſtata loro conceduta.

Non ſi capiſce da tutti, quanto pregiudizio apporti al Dritto di Punire la libertà troppo licenzioſa, che talvolta ſi prendono i Giudici in decretare a lor talento. Il punto è sì geloſo e delicato, che meritarebbe più di ogni altro una ſomma oculatezza. Non parlo delle ingiuſtizie, dell'eſtorſioni,

degli impegni, delle prepotenze, e di altri incovenienti, che perturbano la compoſtezza dello Stato: ma parlo ſolamente di quei ſoli pregiudizj, che ne riceve la Sovranità. Dove ſi governaſſe in queſta guiſa, mi parrebbe un Dominio tiranneggiato da mille Regoli uſurpatori, nell' atto che'l Sovrano ſe ne ſtaſſe ſpenſieratamente a dormire.

CAP. XI.

Concbiuſione per tutta l'Opera.

ECco quanto da me ſi è raccolto intorno al Dritto di punire con tutta la brevità comportabile in una materia, che meriterebbe intieri volumi. Ad onta però di tanta mia brevità, ſapranno ben diſcernere i Rifleſſivi, qual ſia il vero fine dell'Autore: ma per togliere ogni ſofiſmo dalla mente di chi deve giudicare di queſta, qualunque ſiaſi, Operetta, ne farò quivi in breve dettaglio la riepilo-

logazione. Ecco in ſomma quant' ho detto nel preſente mio Libro.

Provai in primo luogo, che'l Dritto di punire deriva immediatamente da Dio, qual primo Autore, e ſavio diſpoſitore di tutte le umane coſe, a confuſione dell' Obbes, che lo vuole derivato da' patti degli ſteſſi Uomini uniti in ſocietà. E ſebbene queſto Dritto un tempo ſi poſſedeſſe da' Patriarchi nello Stato di natura, e quindi tal volta fuſſe uſurpato da' Tiranni in tempo della barbarie, al giorno di oggi, grazie al Cielo, ripoſa felicemente in mano de' Monarchi nello Stato veramente civile.

In ſecondo luogo feci vedere, fino a qual ſegno ſi eſtenda queſto Dritto; che un Principe non ſolamente può punire i delitti umani, ma tutti generalmente i peccati, come quelli, che nuocciono all' interna, ed eſterna ſimmetria di un Governo ben regolato. E perciò deve cadere il ſiſtema del mio dotto Avverſario, quante volte pretenda ſeparare la Giuſtizia umana

na dalla divina, e di sostenerla nel Mondo, senza togliere le tante azioni perverse, che la ledono, e la combattono.

Cennai in terzo luogo le maniere più proprie, con cui questo dritto ha da esercitarsi da quegli Uomini, che hanno la facultà di poterlo esercitare, affinchè la Società non ne risenta incomodi e svantaggi. E con ciò feci intendere al mio dotto Avversario, non essere per alcun verso espediente, che da' nostri Tribunali si proscriva il rigore, e l' atrocità delle pene, essendo anzi necessario, che tanto l'atrocità, quando il rigore siano fidi compagni della Giustizia umana. Sostenni parimente, che un Principe ha molto più di autorità sopra i suoi Sudditi, di quello, che da' moderni Politici li venga comunemente attribuito.

Non per questo però ha da volersi, che io pretenda di fare il maestro a chi esercita i dominj su la Terra. Mi è ben noto, che 'l buon ordine oggidì

di abbia il ſuo luogo in ogni parte dell' Europa. Io diſſi ſolamente di poterſi fare quel, che in fatti ſi fa; perchè da per tutto ſi fa quel, che in fatti ſi deve fare. Se tal volta vi ſi vede alcun diſordine, n'è colpa la troppo corruzione del noſtro cuore, che molte volte è incapace di emendazione. Ogni Principe penſa a dare al ſuo Popolo quelle leggi, che ſtima più profittevoli al vantaggio di tutto il Pubblico. Reſta ſolo, che l'umana malizia ricalcitra di ubbidire a quel freno, che ci viene dalla mano ſuperiore.

Ma ſi ſentono in più di un luogo vantare alcuni Miniſtri, che dal Libro de' Delitti, e delle Pene hanno appreſe delle belle coſe intorno alla maniera di giudicare. Non piaccia al Cielo, che io invidii al dotto Autore la bella ſorte di eſſer divenuto Maeſtro di tanti inſigni Perſonaggi, che tengono in mano la bilancia di Aſtrea. Ma non mi pare coſa convenevole, che l'opinione di un

un privato Giureconsulto abbia da far ponere in non cale l'autorità delle Leggi. O le leggi de' loro Sovrani sono giuste; ed essi debbono esattamente osservarle: O sono difettose, ed in tal caso potrebbero adoperarsi a farle moderare da chi ne ave l'autorità, anzi che di usurparsi una autorità, che non hanno.

IL FINE.

605401

INDICE

De' Capitoli contenuti nella presente Operetta.

INTRODUZIONE Pag. 5.

LIBRO I.

CAP. I. *Che cosa sia Dritto di punire.* 13

II. *Se nello Stato di Natura vi erano i delitti e le pene.* 16

III. *Se nello Stato naturale delle Genti vi era il Dritto di punire.* 21

IV. *Come la Ragione di punire sia*

ſia paſſata in potere de' Monarchi. 25
V. *Se 'l Dritto di punire poſſa derivare dalla volontà de' Sudditi.* 30
VI. *Da chi abbiano ricevuto i Sovrani il Dritto di punire.* 34
VII. *Quali ſiano i veri Sudditi di ciaſcun Principe.* 39
VIII. *Dell' ufizio de' Sudditi verſo il Principe.* 43
IX. *Dell' ufizio del Principe verſo i Sudditi.* 46
X. *Il Principe è tenuto a promulgare le ſue Leggi.* 49

LIBRO II.

CAP. I. *Su quali delitti poſſa diſtendersi l' autorità del Sovrano.* 55
II. *De' delitti di Religione.* 59
III. *De' delitti di leſa Maeſtà.* 64
IV. *De' delitti di ufizio.* 68
V. *De' delitti di diſſolutezza.* 72
VI. *De' delitti familiari.* 77

VII. *De' delitti, che ledono la Società.* 83
VIII. *De' delitti d'Indifferenza.* 87
IX. *De' delitti, che ledono la persona propria.* 92
X. *De' delitti di Fanatismo.* 95
XI. *De' delitti, che provengono da' patti.* 102
XII. *De' delitti in generale.* 105

LIBRO III.

CAP. I. *Delle Teorie pratiche spettanti al Dritto di punire.* 113
II. *Delle Informazioni.* 118
III. *Delle domande suggestive, e della Tortura.* 122
IV. *Le pene debbono essere inevitabili, e pronte.* 126
V. *Le Remissioni, le Grazie, gli Asili, e le Protezioni.* 130
VI. *Se le Pene deggian essere uguali per tutti.* 134
VII. *Le Pene debbono essere proporzionate a' delitti.* 138

VIII. *Se nel Dritto di punire abbia luogo la pena di Morte.* 142
IX. *Se il Monarca possa giudicare ne' Giudizj criminali.* 148
X. *Dell' ufizio de' Giudici.* 152
XI. *Conchiusione a tutta l' Opera.* 155

S. R. M.

SIGNORE

Si compiacque la M. V. fin dall' anno 1771 a mia umile relazione concedere la pubblicazione in questo Vostro Regno del Libro *de' Delitti e delle Pene* opera del Marchese Beccaria Bonesana. Ora un Anonimo Scrittore si ha preso la briga di confutar quel Sistema in un picciol Libro, ch' egli desidera dare alle stampe, intitolato *il Dritto di punire &c.* In questo non vi ho osservata cosa, che in minima parte deroghi a Vostri Supremi Dritti; e fra l'altro a quello di punire sì necessario in ogni Società Civile, e ben dovuto alla Potestà Sovrana non già in vigore del Patto Sociale, ma per voluntà di Dio medesimo, che lo ha comunicato a i Supremi Direttori delle Creature umane, siccome l' Anonimo lo ha in quel suo libro con sode ragioni dimostrato. Onde sono di parere, che dalla M. V. se ne può permettere la pubblicazione Napoli 5 Marzo 1772.

Divotiss.ed Umiliss.Vassallo.
Domenico Mangieri.

Die 20 Menſis Maii 1772 Neapoli

Viſo Reſcripto ſuæ Regalis Majeſtatis ſub die 16 currentis Maii & Anni, ac relatione V. J. D. D. Dominici Mangieri, de Commiſſione Reverendi Regii Cappellani Majoris, ordinæ præfatæ Regalis Majeſtatis

Regalis Camera Sanctæ Claræ, providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inſerta forma præſentis ſupplicis libelli, ac approbationis dicti Reviſoris. Verum in publicatione ſervetur Regia Pragmatica hoc ſuum.

GAETA VARGAS MACCIUCCA

Vidit Fiſcus Regal. Cameræ.

Reg.

Carulli Athanaſius.

Illuſtris Marchio Citus Præſes S. R. C. Illuſtris Caput aulæ Salomone tempore ſubſcriptus impediti, & Illuſtris Caput aulæ Paoletti non interfuit.